

CXVIII.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1882

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Deliberazione del Senato circa il modo di farsi rappresentare all'inaugurazione del monumento per i caduti nel combattimento di Santa Lucia — Istanza del Senatore Deodati per la sollecita discussione sulla riforma del regolamento del Senato — Parole del Senatore Lampertico — Seguito della discussione del progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche — Dichiarazione del Relatore — Discussione della seconda parte dell'art. 45, di riferimento — Osservazioni dei Senatori Cannizzaro, Finati, Cencelli, Lampertico, Relatore, Griffini, Guarneri, Brioschi e del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei quattro ultimi paragrafi e dell'art. 45 in complesso — Approvazione dell'art. 69 — Discussione sull'art. 74 — Parlano il Senatore Brioschi, il Ministro di Grazia e Giustizia e il Senatore Lampertico, Relatore — Emendamento del Senatore Brioschi, respinto — Approvazione dell'art. 74 e dei successivi 75, 77 e 80, di riferimento — Approvazione dell'art. 1° in complesso, e dell'art. 2° ed ultimo del progetto di legge — votazione a scrutinio segreto del progetto stesso — Proclamazione del risultato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra, della Marina, della Pubblica Istruzione, ed infine quello delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Prima di ripigliare la discussione del progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche, debbo ricordare al Senato che alcuni giorni or sono ho dato comunicazione di una cortese lettera d'invito della Società Reduci Italia e Casa Savoia in Verona, nella quale, a nome di Verona, della Provincia e del Presidio, si invitava una Rappresentanza del Senato all'inaugurazione in S. Lucia, a poca distanza di Verona, di un monumento eretto alla memoria degli eroi che perdettero la vita nella battaglia memoranda del 6 maggio 1848.

Siccome nel giorno in cui diedi comunica-

zione di quella lettera non si poteva prevedere il quando avrebbe avuto termine la discussione del progetto di legge per lo scrutinio di lista, si convenne di render grazie per l'invito e di aspettare a prendere una deliberazione in proposito della Rappresentanza allorchè la discussione dell'accennato progetto fosse venuta a fine.

Ora, noi so bene, ma spero che la legge sullo scrutinio di lista potrà essere votata oggi stesso, e poichè la inaugurazione del monumento deve aver luogo il mattino del 6, cioè dopo domani, così è necessario che il Senato prenda la sua deliberazione immediatamente.

Domando adunque se qualcuno intende di fare qualche proposta sull'argomento.

Se nessuno chiede di parlare, proporrei che si pregassero i signori Senatori che sono in Verona di voler intervenire e rappresentare il Senato alla detta funzione.

Voci. Sì, Signore, benissimo.

PRESIDENTE. Mi riservo per altro, nel caso che oggi venga a compimento codesta legge, la

facoltà di pregare uno dei membri del Consiglio di Presidenza, e se sia possibile un Vicepresidente, perchè voglia recarsi alla patriottica cerimonia e porsi a capo dei signori Senatori che sono a Verona.

Se nessuno fa opposizione, questa proposta si intende approvata.

(Approvata).

Senatore DEODATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEODATI. Pregherei la Presidenza del Senato a voler occuparsi perchè in non lontano tempo sia messa all'ordine del giorno la discussione della riforma del Regolamento del Senato, sulla quale riforma fu fatta anche una Relazione da tanto tempo.

È mio desiderio, e l'ho sentito condividere da molti Colleghi, che questa riforma si faccia presto onde evitare la riproduzione di altre questioni incidentali come quelle che abbiamo veduto.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Deodati propone che si metta presto all'ordine del giorno la materia che riguarda la riforma del nostro Regolamento interno.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola su questa mozione del Senatore Deodati.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Sta bene, e mi associo al desiderio dell'onorevole Senatore Deodati che la riforma del Regolamento del Senato debba venire presto in discussione. Però l'argomento è gravissimo, quindi io pregherei la Presidenza di fare in modo che quando verrà questa discussione possa il Senato essere numeroso, e possano intervenire anche quelli che d'ordinario non risiedono in Roma, perchè la questione del Regolamento di un'Assemblea come è la nostra, riveste un carattere molto più che semplicemente regolamentare. Dunque io mi associo al desiderio dell'onorevole Senatore Deodati, ma nello stesso tempo prego l'onorevolissimo signor Presidente di disporre le cose in modo che questa discussione abbia tutta quella importanza che veramente il Regolamento di un'Assemblea come è il Senato merita.

PRESIDENTE. Io per ora non potrei dire se non questo, che porrò le proposte di modificazioni al Regolamento all'ordine del giorno in seguito ai disegni di legge che già vi sono iscritti dopo

quello dello scrutinio di lista che è in discussione, bene inteso che, quando fossero in pronto altri progetti di legge d'urgenza, si darebbe a questi la precedenza.

Siamo dunque intesi per ora che in seguito all'ordine del giorno attuale sarà posta la riforma del Regolamento del Senato.

Ripresa della discussione del progetto di legge N. 174.

PRESIDENTE. Ripigliamo ora la discussione del progetto di legge sullo scrutinio di lista.

La parola è al Senatore Lampertico, Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Come ebbi già l'onore di dichiarare ieri al Senato, l'Ufficio Centrale non mancò di radunarsi per proseguire nell'esame della legge, esame che era reso possibile all'Ufficio Centrale dalla votazione ieri avvenuta intorno allo scrutinio di lista.

Ora l'Ufficio Centrale, a maggioranza, è venuto nella persuasione di sostenere innanzi al Senato anche il seguito del disegno di legge così come sta, e quindi ha deliberato di opporsi agli emendamenti che più o meno formalmente si sono messi innanzi, relativamente alle successive disposizioni del progetto. Mi riservo poi di prendere la parola quando questi verranno in discussione.

PRESIDENTE. Ieri il Senato ha deliberato di sospendere la seconda parte dell'art. 45 fino a che non fosse stata esaurita la discussione sull'art. 65. Tale discussione venne esaurita sul finire della seduta stessa di ieri, e l'art. 65 è stato approvato. Quindi si ripiglia adesso la discussione della seconda parte dell'art. 45, sulla quale sono iscritti per primo il signor Senatore Cannizzaro, poi il Senatore Finali.

Leggo adunque la seconda parte dell'art. 45:

« Non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati.

Il numero dei collegi a 5 Deputati non sarà minore di 33, nè maggiore di 38.

Non potranno essere istituiti nuovi collegi a due Deputati.

La Commissione si comporrà di sei Senatori e di sei Deputati eletti dalle rispettive Camere e sarà presieduta dal Ministro dell'Interno ».

Il Senatore Cannizzaro ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Signori Senatori. È certo che ove tutto il Regno non si possa dividere in collegi elettorali di eguale estensione, e si sia obbligati a scegliere quei luoghi, nei quali applicare la rappresentanza delle minoranze col suffragio limitato, bisogna che questa scelta sia fatta con criteri suggeriti dai motivi medesimi, che consigliano la introduzione della rappresentanza delle minoranze.

Questi criteri possono ridursi a due: l'uno, che questa rappresentanza delle minoranze sia distribuita equamente, se non in tutte le provincie, almeno in quei gruppi di provincie che hanno una comunanza di vita politica, in guisa che, in ciascuna regione, in ciascun compartimento, ove vi è un numero sufficiente di elettori che vogliono fare trionfare una data opinione, sostenere un dato gruppo d'interessi, possano farlo senza ricorrere a transazioni immorali, a coalizioni mostruose. Che questa distribuzione nelle varie parti del Regno debba essere equa il più che sia possibile, io non starò a dimostrarlo; rammento soltanto alcune parole che preferisco togliere dalla Relazione medesima dell'onorevole Zanardelli perchè nè saprei, nè potrei dirle meglio. A queste minoranze delle provincie, il Relatore dell'altro ramo del Parlamento diceva che non potrebbe essere sufficiente conforto la speranza di avere altrove un compenso.

L'altro criterio è che questa rappresentanza sia possibilmente esercitata dove se ne possano avere buoni frutti; vale quanto dire nei centri popolosi dove vi è maggior vita intellettuale e politica.

Questo criterio è stato messo in luce dall'onorevole Relatore del nostro Ufficio. Difatti egli dice che conviene accordare la rappresentanza delle minoranze soltanto in quei luoghi ove possa formarsi un'opinione politica, e questa sia tenuta viva da tutto un insieme di opportunità sociali, in quei luoghi che possano dirsi altrettanti organi e sensi della Nazione.

Io credo che su questo siamo pienamente d'accordo col Ministro e col Relatore del nostro Ufficio.

L'onorevole Ministro e la Commissione dell'altro ramo del Parlamento, di cui fu egli Relatore, volle realmente applicare questi due criteri, proponendo di stabilire la rappresentanza delle minoranze nei collegi a 5 ed a 4

Deputati. Salvo che nelle provincie Venete, dove non fu possibile formare dei collegi numerosi, nel resto del Regno con quel progetto la rappresentanza delle minoranze era sufficientemente bene distribuita, ed accordata in più larga misura in quei centri dove è più viva la vita politica ed intellettuale. Una fortunata coincidenza era cagione di questo fatto; poiché la proposta tabella dei collegi elettorali aveva accumulato il maggior numero dei collegi a 4 Deputati precisamente nei centri di maggior vita politica ed intellettuale; ed è evidente che così le minoranze avendo molti collegi a 4 Deputati nei quali potevano avere un quarto di rappresentanti, erano più favorite che nei luoghi in cui predominavano collegi a cinque nei quali non potevano avere più di un quinto di rappresentanti.

Quando fu tolto il voto limitato ai collegi a quattro, la posizione si rovesciò. Rimasero privi di rappresentanza delle minoranze quei luoghi in cui si era voluta accordare in più larga misura, e l'ebbero soltanto quegli altri luoghi nei quali si era voluto meno accordare perchè giudicati meno atti ad applicarla con frutto.

Provincie di eguale importanza furono trattate diversamente senza alcun motivo. Così fu accordata la rappresentanza delle minoranze a Catania e non a Messina. Se differenza vi è nell'attività della vita politica tra quelle due città, è in favore di Messina, nella quale pur troppo ferve più la lotta delle parti e bolle la pentola politica.

Nella provincia di Potenza ed in quella di Caserta rimasero due collegi colla rappresentanza delle minoranze, ed a Firenze nessuno.

Non si potrà certamente mai sostenere che in una provincia come quella di Potenza, dove vi sono bensì cittadini illustri ed ottimi patrioti, ma disgregati e senza neppure mezzi facili di comunicazione, si possa esercitare questo diritto delle minoranze meglio che a Firenze.

Parmi che questo solo esempio basti a dimostrare che quel criterio tanto messo in luce dal nostro Relatore, cioè che la rappresentanza delle minoranze debba accordarsi di preferenza nei grandi centri di civiltà, non possa dirsi bene applicato in questo disegno di legge.

Non credo poi di accumulare esempi per dimostrare come la rappresentanza delle minoranze rimanga mal distribuita nelle varie re-

gioni d'Italia, limitandola come si è voluto fare ai collegi a cinque Deputati. Basta dare un colpo d'occhio sulla tabella delle circoscrizioni elettorali per convincersene. Del resto nessuno lo nega.

Rimanendo le cose così, quando anche della rappresentanza delle minoranze si voglia fare soltanto un timido esperimento, si sono scelte le peggiori condizioni per farlo.

Infatti, voi fate fare questo esperimento in alcune provincie, dove forse produrrà delle complicazioni senza poter produrre rilevanti vantaggi.

L'onorevole Senatore Canonico diceva benissimo, nel principio del suo discorso l'altro ieri, « che trattandosi d'introdurre un nuovo metodo di votazione, era mestieri contentarsi di cominciare a farne una prova in misura ristretta ». Io non nego che avrei desiderato che la rappresentanza delle minoranze si applicasse con maggior fiducia ed in una più larga misura. Ma quando non si può avere il molto, conviene contentarsi del poco; purchè tuttavia l'esperimento si faccia in condizioni da poter riuscire. Diversamente, se voi fate fare l'esperimento nelle più difficili condizioni, voi avrete - non dirò con premeditazione, ma certo con poco buon volere - contribuito a che questo principio, questo metodo nuovo cada in discredito.

Colla sua grande lealtà, il Senatore Ghivizzani, nemico della rappresentanza delle minoranze; l'altro giorno vi disse: « Io accetto quel tanto di voto limitato che è rimasto nel progetto di legge; lo subisco, e sapete perchè? perchè il seme è gettato in un terreno che non produrrà fiori, e molto meno frutti ».

Dal suo punto di vista, l'onorevole Senatore Ghivizzani, oppositore ostinato del principio della rappresentanza delle minoranze, ha perfettamente ragione. Non si poteva far meglio per far cadere in discredito il principio ed il metodo che si disse volere introdurre nella nostra legislazione elettorale.

Non fu tale certamente l'intendimento dell'onorevole Guardasigilli, quando fu Relatore del progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento. Ma permetta egli ch'io gli dica che il tono della sua Relazione non rivela un uomo che accetta o subisce il voto limitato come un artificio, come una transazione per agevolare

l'accettazione dello scrutinio di lista, ma invece un uomo che assume le sue convinzioni dai principi della scienza sociale, e che perciò discute la rappresentanza delle minoranze come miglioramento e compimento dello scrutinio di lista. Ora egli potrà dire: che da Ministro cercò salvare quanto potè. Credo però che egli avrebbe potuto e potrebbe tuttavia ottenere di più nell'applicazione del principio da lui difeso.

Neppure la Camera ebbe l'intendimento indicato dal Ghivizzani. La Camera, per merito in buona parte dell'onorevole Zanardelli, accettò il principio della rappresentanza delle minoranze ed il metodo del voto limitato con una solenne votazione. Quando venne poi alla applicazione, esitò incerta e finì col credere soverchio il numero di 75 collegi col voto limitato. Restrinse perciò ai soli collegi a 5 questo modo di votazione.

Essa però si accorse subito, che avendo così modificato il disegno di legge senza modificare le circoscrizioni elettorali, la distribuzione dei collegi a voto limitato nelle varie regioni diveniva viziosa, come ho sopra dimostrato, ed essa la prima riconobbe la necessità di una correzione.

A tal fine furono introdotte le disposizioni della parte dell'articolo che stiamo discutendo.

Resta dunque a vedere se il rimedio proposto per riparare ai vizi, alle incongruenze (dirò colla parola del Relatore) di questa distribuzione della rappresentanza delle minoranze, riesca sufficientemente, o se il rimedio sia peggiore del male.

Mi si permetta di leggere i capoversi di questo articolo, nei quali sono stabiliti i limiti alle facoltà della Commissione, dai quali limiti si può misurare la estensione del campo che vi è racchiuso, cioè delle attribuzioni accordate.

Eccovi i limiti fissati al mandato della Commissione.

Prima di ogni altro vi ha un limite nell'articolo precedente.

La Commissione non può modificare il numero dei Deputati assegnato a ciascuna provincia.

Su questa non cade dubbio. L'altro limite che è contenuto in questo paragrafo, è che non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati.

Non potrà essere alterato il numero dei collegi, cioè se ci sono due o tre collegi devono rimanere due o tre. Possono però essere modificati nella loro composizione ed estensione; poichè si intende che in questo caso è concesso quello che non si vieta.

Il numero dei collegi a cinque Deputati non potrà essere minore di 33, nè maggiore di 38.

Non è punto detto in quest'articolo che il numero dei collegi, che attualmente sono a cinque, rimanga a tale. È soltanto detto che il numero totale dovrà essere fra i 33 ed i 38.

Io crederei una indiscrezione lo spingere il Ministro ad una dichiarazione. L'on. Depretis l'ha fatta in seno dell'Ufficio Centrale ed ha risposto con piena ragione: « Io farò uso discretissimo delle facoltà che sono accordate nell'articolo; ma non posso con una dichiarazione diminuire le facoltà che si accordano al Ministro in concorso di una Commissione che emana dai due rami del Parlamento ».

Quindi la facoltà è intera, l'uso che se ne farà, sarà per provvedere al bisogno.

Non potranno essere istituiti altri collegi a due Deputati. Ecco un altro limite che restringe il numero delle modificazioni che la circoscrizione elettorale potrà subire per effetto di quest'articolo.

Come, vedete l'estensione delle facoltà è grande.

Nelle provincie che superano i 7 potrà, purchè non alteri il numero totale dei Deputati nella Provincia, dividere il numero totale in parti differenti, ed anche accrescere il numero dei collegi, poichè la limitazione di non poterli accrescere è soltanto in quelle provincie il cui numero non eccede i 7 Deputati. Come voi vedete, questa estensione è grandissima, e veramente usando dei poteri che quest'articolo concede al Governo, io credo che la distribuzione di questa rappresentanza delle minoranze si potrebbe fare in un modo più ragionevole. Si potrebbe benissimo riparare a molti vizi, e mettere meglio d'accordo la circoscrizione elettorale con quei criterî che, come ho detto, debbono regolare la distribuzione della rappresentanza delle minoranze. Si potrebbe bene togliere collegi a cinque a quelle provincie ove abbondano, ed aggiungerne a quelle che ne mancano ed ove la rappresentanza delle minoranze ha più ragione di essere.

Ciò si potrebbe fare usando largamente delle attribuzioni accordate al Ministro ed alla Commissione in questo disegno di legge.

L'uso così largo di tali attribuzioni non mi spaventerebbe se fosse stato esercitato prima che si fosse incominciato a discutere delle candidature in molti dei collegi che questa legge dovrà formare. Ma ora che è già incominciata l'agitazione elettorale, e del risultato delle elezioni in molti luoghi si possono già fare sicuri pronostici, nessuno, credo, consiglierà al Governo di usare largamente delle facoltà accordategli, introducendo profonde modificazioni nella distribuzione dei collegi con voto limitato.

Non dubito che il Governo farebbe ciò senza alcun spirito di parte, al fine solo che la riforma da lui proposta risponda a quei criterî scientifici che l'hanno suggerita; ma chi potrebbe impedire che i sospetti nascessero e si diffondessero? Egli sarebbe accusato di fare alcune modificazioni nell'interesse dell'una o dell'altra candidatura, dell'una o dell'altra parte politica.

La moglie di Cesare non solo dev'essere specchio di onestà, ma neppure deve sospettarsi che sia altrimenti.

Quindi, al punto a cui siamo, per quanto quest'articolo dia al Governo piena facoltà di rimaneggiare la distribuzione della rappresentanza delle minoranze, sarà cosa pericolosissima pel Governo l'usarne.

Ciò potrebbe proiettare sopra di lui quell'ombra di sospetto che vorrei assolutamente allontanato.

Dall'altro lato, se non si toccano i 33 collegi a cinque, se, per esempio, se ne lasciano due nella provincia di Potenza e due in quella di Caserta, allora non disponendo più che di cinque di tali collegi a voto limitato, non si potrà aggiungere a tutti i centri di vita politica che ne mancano ed ove evvi più ragione che abbondino, quel numero sufficiente per correggere l'attuale viziosa distribuzione e soddisfare quei criterî che ho già indicato.

Queste ragioni suggerirono ad alcuni componenti dell'Ufficio Centrale l'emendamento, che il Senato ieri non accettò; ad altri invece suggerirono un'altra proposta che ora svilupperò.

Essi trovarono una tal quale ripugnanza a far ritornare alla Camera quel medesimo articolo che era stato respinto sotto quella medesima

forma, vale a dire, la rappresentanza delle minoranze estesa ai collegi a 4.

Non ostante le ragioni esposte dall'onorevole Brioschi, nonostante le circostanze speciali della votazione dell'altra Camera, da lui rammentate, pure temettero che il ritorno alla Camera, come emendamento di un articolo già respinto, avrebbe potuto mettere in pericolo e far naufragare la legge.

Essi però considerarono che la Camera volle riparare al vizio di distribuzione che ho dimostrato, e perciò con l'articolo che ora discutiamo accordò estesa facoltà alla Commissione con date limitazioni.

La ragione, per la quale la Camera accordò al Ministero e alla Commissione la facoltà di accrescere da 33 a 38 il numero dei collegi a 5 Deputati, fu perchè giudicò sul momento che con questo accrescimento si potevano levare i vizi più rilevanti della distribuzione di rappresentanza di minoranze nei collegi.

Or bene, esaminiamo se questo basta.

Io credo che siamo in questo bivio, o di stringere a rimaneggiare un gran numero dei 33 collegi a 5 Deputati, cosa che non è ora più conveniente di fare, o di non soddisfare precisamente quello scopo che la Camera si propose.

Per queste ragioni si era venuti ad un partito direi intermedio, usando il medesimo metodo della Camera per riparare a questo difetto: non si fece altro che portare il numero massimo dei collegi a voto limitato da 38 a 52.

Esaminata la cosa in dettaglio si disse: non conviene tornare al numero di 75 che è stato respinto, perchè parve eccedente; non conviene conservare il numero di 38, perchè insufficiente a raggiungere lo scopo che la Camera medesima si propose; invece portando soltanto a 50 o 52 il numero massimo dei collegi a voto limitato, si poteva raggiungere questo scopo. D'accordo col Ministero si sarebbe potuto redigere l'articolo in modo che fossero quasi designati i luoghi nei quali questo diritto di minoranze si sarebbe aggiunto, cioè i nuovi collegi a 5, che si aggiungevano ai 33, che non si toccavano.

Si voleva con questo mezzo riparare a due inconvenienti: da un lato definendo meglio la cosa, si limitavano le attribuzioni del Governo e della Commissione; dall'altro si veniva ad una

distribuzione dei collegi a voto limitato, la quale avrebbe offerto meno di quegli inconvenienti che ho abbastanza accennato e che chiunque può riscontrare gettando un colpo d'occhio sulla preposta tabella delle circoscrizioni elettorali.

Noi avevamo dunque proposto che il numero dei collegi a 5 potesse essere portato sino a 52 a fine di fare il numero massimo di collegi a voto limitato che fosse possibile, tenendo conto delle circostanze locali e delle limitazioni imposte in questo medesimo articolo.

Noi credevamo e crediamo tuttavia che tale proposta avrebbe la massima probabilità d'essere accolta dalla Camera elettiva. Difatto, non vi sarebbero più quelle ragioni che fecero respingere l'estensione del voto limitato ai collegi a 4 Deputati. Si riparerebbe allo stesso difetto a cui volle riparare la Camera col medesimo metodo da essa prescelto, cioè coll'accrescere il numero dei collegi a 5 Deputati, si varierebbe soltanto questo numero al fine di raggiungere meglio lo scopo, evitando di tornare a quel numero di 75 che parve soverchio.

Parmi che sarebbe la più modesta funzione che una seconda Camera può esercitare in una legge di tanta importanza, quella cioè d'emendarla in modo che raggiunga meglio lo scopo che l'altra Camera si propose col metodo medesimo che essa indicò, evitando inconvenienti maggiori di quelli a cui si vuol riparare.

I mutamenti che al fine di aumentare il numero dei collegi a cinque doveano farsi nella circoscrizione elettorale erano così evidenti che il Relatore poté inserire un quadro del modo come i collegi a voto limitato sarebbero distribuiti nelle varie provincie. Si otteneva dunque lo scopo di meglio definire e delimitare le attribuzioni del Governo e della Commissione.

Il Governo ha fatto in seno dell'Ufficio Centrale presso a poco la dichiarazione, che ieri pare abbia fatto il signor Ministro Guardasigilli. Egli non consentiva da parte sua di mutare neppure una virgola nel disegno di legge.

Il Senato dovrà così porsi in questa posizione: che pur riconoscendo i vizi che sonvi nel disegno di legge, soprattutto nella distribuzione della rappresentanza delle minoranze, pure si astiene dal correggerli: si astiene dal portare una semplice modificazione....

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1882

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO... che correggerebbe certamente se non tutta, una gran parte degli inconvenienti riconosciuti. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che ieri concentrò, direi, tutto il calore della sua eloquenza precisamente contro questo emendamento, disse presso a poco le ragioni seguenti: disse, cioè, che era o troppo poco o troppo, e che quindi non avrebbe raggiunto la perfezione; ma non poté negare che avrebbe diminuito gli inconvenienti. Secondo me, il diminuire gli inconvenienti in una legge di questa natura, credo sia cosa che meriti qualche considerazione. Disse inoltre che con quest'emendamento si verrebbe ad estendere troppo le attribuzioni della Commissione. Io devo ora ripetere che con l'emendamento da noi proposto si aveva invece di mira di circoscrivere queste attribuzioni.

Si faceva cosa che equivaleva ad una indicazione speciale dei nuovi collegi elettorali a cinque Deputati, che si sarebbero formati.

In quest'occasione debbo anche rispondere qualche parola, poichè mi mancò il destro di farlo altra volta, all'on. Senatore Boccardo, che ieri disse degli argomenti che potrebbero rivolgersi anche contro il modesto aumento da me proposto del numero dei collegi a voto limitato. Egli osservava: Badate, nelle riforme bisogna andare a gradi, pur troppo si è andato fin qui un po' a salti. Con questa legge si fanno non una ma due riforme, lo scrutinio di lista e la rappresentanza delle minoranze. Facciamone una dopo l'altra, studiandone per bene le conseguenze.

Ora io avrei trovato, nell'on. Boccardo, un alleato prezioso il giorno in cui si discusse la legge elettorale, poichè questo appunto fu l'argomento col quale io mi opposi allora ad alcuni articoli di quella legge. Io dissi: bisogna fare un passo dopo l'altro.

Quest'argomento è stato e sarà valido nell'animo di molti per non acconsentire allo scrutinio di lista. Perciò anche io ho titubato prima di manifestare il mio voto favorevole ad esso. Quello che me lo ha fatto accettare, si è stato questo che dirò correttivo, cioè la rappresentanza delle minoranze; che io sperava fosse introdotta in più larga misura.

Io non credo che lo scrutinio di lista ed il voto limitato siano da considerarsi come due riforme distinte, come due passi successivi in una determinata via; sono bensì due parti intimamente connesse di unica riforma. Si rifletta che il salto dal collegio uninominale allo scrutinio di lista puro e semplice, è più brusco di quello che sia il passaggio dal collegio uninominale allo scrutinio di lista colla rappresentanza delle minoranze.

Egli che maneggia e sa applicare il calcolo delle probabilità, faccia questo caso particolare e lo estenda poi algebricamente in generale. Sien cinque collegi ad un Deputato - sia il paese diviso in bianchi e neri. Il calcolo delle probabilità conduce a credere che non esciranno nè tutti neri nè tutti bianchi; ma che presso a poco saranno in quella proporzione, che in una grande media corrisponde alla forza numerica di tutti i partiti in tutto il paese. All'incontro, se quei cinque si uniscono in una unica votazione, in una unica lista, la probabilità, anzi la sicurezza, è che esciranno tutti di un colore.

Quindi lo scrutinio di lista puro e semplice senza il correttivo della rappresentanza delle minoranze, si allontana di più dal collegio uninominale che non dallo scrutinio di lista corretto dalla rappresentanza delle minoranze. Il principio che si debba procedere per gradi nelle riforme politiche, mi ha fatto titubare, e mi fa anche ora con una certa esitazione dare il voto allo scrutinio di lista, quando soprattutto è talmente ristretto questo correttivo, questo compenso della rappresentanza delle minoranze; ma varrebbe molto di più per respingere lo scrutinio di lista puro e semplice.

Dopo di ciò, credo di avere giustificato l'emendamento che si era proposto, dalle accuse che vi fece l'onorevole signor Relatore. Il motivo addotto delle difficoltà che porterebbe di essere accettato dall'altro ramo del Parlamento, non sussiste, poichè si tratta di una modestissima modificazione che ancor questa volta, lo ripeto, farebbe meglio raggiungere lo scopo che la Camera si propose col metodo medesimo da essa prescelto.

Ad ogni modo, se il Ministero persiste a dichiarare che egli non accetta nessuna modificazione nel progetto di legge, io voterò contro questa parte dell'articolo, ma non farò perdere

Il tempo al Senato facendo porre ai voti il mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Finali.

Senatore FINALI. Io già dissi che mio malgrado era indotto a chiedere la facoltà di parlare, giacchè avessi fermo proposito di non pronunziare un discorso interno a questo progetto di legge; tanto più che uno ne avea pronunziato, con successo purtroppo eguale alla aspettativa, intorno all'altra parte della legge, quella dell'allargamento del suffragio, rispetto alla quale le questioni comprese in questa, scrutinio di lista e voto limitato, presentano agli occhi miei una importanza assai minore. Resistetti, fermo nel mio proposito, anche quando sentii dall'onorevole mio amico Cencelli fare certe raccomandazioni al Governo, fra altre che erano savie ed opportune, raccomandazioni che se in altri tempi si fossero rivolte a un Ministro, non come raccomandazioni, ma come accuse della sua condotta politica, avrebbero provocato un voto di sfiducia a quel Ministro, ove il Parlamento le avesse accolte.

L'onorevole Cencelli dopo aver fatto, come diceva, raccomandazioni opportune e savie, anche in ordine a non usare arbitrariamente nella designazione dei collegi che dovranno avere 5 Deputati, ossia quelli nei quali ha luogo l'applicazione del voto limitato, soggiungeva che egli confidava che il Ministero avrebbe operato in modo da guidare, da dirigere e regolare le elezioni. Presso a poco il suo discorso risponde a questo concetto, se non a queste precise parole.

Io era, come dico, tentato a chiedere la parola all'udire siffatte raccomandazioni, che l'onorevole Ministro Guardasigilli, a mio credere, non respinse, o per lo meno non accettò col beneficio dell'inventario, solamente perchè non si usa fare così verso i propri amici politici.

Ma io confido, che l'onorevole mio amico Zanardelli sia ancora fedele ai principi della nostra giovinezza, in quel periodo che altri chiama arcadico e che io continuerò a chiamare eroico, della vita nazionale, nel quale in ogni questione politica ci animavano la libertà e la giustizia, senza alcuna preoccupazione di partito.

E in questa persuasione io credo, che l'onorevole mio amico, nel cuore suo, abbia fatto qual-

che riserva alle raccomandazioni da me ricordate.

Io chiesi ieri la parola, per porre innanzi al Senato una questione; e oggi spiegherò meglio che non potei farlo ieri, da che muovono i miei dubbi e i miei timori.

L'art. 45, che stiamo discutendo ed anzi siamo per votare, dopo avere dato al Governo del Re una certa facoltà d'introdurre modificazioni nella circoscrizione elettorale, soggiunge: « Non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati ».

È facile in questa proposizione, essendovi due negative, che il concetto rimanga dissimulato; ma togliendo le due negative, il concetto diventa fin troppo chiaro, giacchè il paragrafo suona così: « Potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali sono assegnati più di sette Deputati ».

Questo pareva a me cosa molto grave e degna di molta ponderazione da parte del Senato, sia per rispetto alla formazione dei collegi, come rispetto al numero dei Deputati, che deve avere ciascuna provincia.

È vero che l'onorevole Cannizzaro ha dichiarato, or ora, che in quanto al numero dei Deputati in ciascuna provincia, non vi può esser dubbio che non debba accadere alcuna alterazione nella tabella, dal Senato già approvata coll'art. 44, e così infatti deve essere: ma le parole di questo paragrafo, e soprattutto certe dichiarazioni contenute nella dotta e lodata Relazione dell'onorevole Senatore Lampertico fecero nascere qualche dubbio nell'animo mio.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale, infatti, ci dice di aver chiesto all'onorevole Ministro dell'Interno, quale uso avrebbe fatto delle facoltà date dall'articolo 45; e che il signor Ministro dell'Interno non volle colla sua risposta prendere impegni, nè segnare limiti. In quanto alle circoscrizioni, la risposta del Ministro fu tale, che la sola limitazione da lui ammessa pare riguardi al numero dei Deputati in complesso per tutto il regno, ossia che in tutto il regno non potranno essere nè più nè meno di 508.

E le risposte del Ministro, pare a me non acquetassero l'Ufficio Centrale; giacchè l'onorevole Lampertico, a pag. 25 della sua Relazione, riferendosi alle parole dell'onorevole

Ministro, scriveva: « sino a che si limitasse ad errori di fatto la facoltà d'introdurre correzioni nella tabella delle circoscrizioni, le attribuzioni del Governo non darebbero grave argomento di preoccupazione; ma tale facoltà può inoltre essere riferita alla distribuzione del diritto elettorale ». Questa frase: distribuzione del diritto elettorale, so bene che in senso ristretto può riferirsi alla formazione dei collegi; ma in un senso più largo può riferirsi anche alla distribuzione del diritto elettorale, consistente nell'attribuzione di un numero reputato più congruo di Deputati ad una o ad altra provincia.

Nondimeno confesso che, dopo avere confrontato tutte le parti dell'art. 45, mi sono indotto a credere che il Guardasigilli potrà fare qualche dichiarazione che valga a rassicurarmi. Ma è certo, che se menomamente potesse esser dubbio che in quella facoltà data al Governo, fosse anche quella di distribuire, diversamente da ciò che è stabilito nella tabella, il numero dei Deputati in ciascuna provincia, non sarebbe possibile che potesse ottenere da alcuno di noi approvazione.

Ma la questione, anche limitata al numero ed alla formazione dei collegi nelle maggiori provincie, è grave; perchè le provincie che hanno più di sette Deputati, non sono le più in numero, ma sono quelle che hanno nel complesso un maggior numero di Deputati.

Le provincie, che hanno più di sette Deputati, se non ho fatto male il computo, sono 25; i Deputati che nominano queste provincie sono 297.

Quindi è che l'arbitrio del Ministero, udita la Commissione, di comporre dentro una provincia i collegi in un numero maggiore o minore, con un numero di Deputati relativamente maggiore o minore, investe la maggior parte della tabella delle circoscrizioni, ossia le rende incerte e mutabili.

Anche da questo punto di vista, io credo che il Senato possa star tranquillo, sol quando il Governo gli abbia fatto dichiarazione di usare discretamente delle facoltà concesse gli. A me, che niuna facoltà in cosa di tanto momento avrei alienata dal Parlamento, fa gran senso che l'onorevole Ministro dell'Interno, secondo che ci narra l'onorevole Lampertico, abbia dichiarato a questo proposito di non voler pigliare

alcun impegno; per modo che vi saranno 25 provincie, le quali rappresentano tre quinti del numero delle elezioni da farsi, nelle quali la formazione dei collegi resta non definita dalla legge, perchè può subire variazioni da per tutto; le quali è da augurarsi dipendano sempre da ragioni di pubblica utilità, ma possono talora soddisfare ad esigenze di partiti e di persone.

Aspetto dall'onorevole signor Ministro delle dichiarazioni che intorno al secondo, e soprattutto intorno al primo punto delle mie osservazioni, mettano la tranquillità nell'animo mio.

Senatore CENCELLI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il Senatore Cencelli ha la parola.

Senatore CENCELLI. L'egregio mio amico il Senatore Finali, ha creduto di prendere nel mio discorso alcune poche parole isolate non riunendole ed alterando così il concetto che io ebbi nel pronunciarle:

Io non feci che tre raccomandazioni.

La prima fu che usasse il meno possibile delle facoltà accordategli dalla legge nel rimanere i collegi, cosa sulla quale, tanto il Senatore Brioschi quanto il Senatore Cannizzaro, si sono intrattenuti l'altro giorno, raccomandando essi pure la stessa cosa.

La seconda è, che se avesse veduto impossibile di ottenere la votazione completa della legge provinciale e comunale nell'altro ramo del Parlamento, vedesse di staccare unicamente l'articolo che si riferisce ad accordare il diritto elettorale amministrativo a tutti gli elettori politici, dimostrando le conseguenze non belle che sarebbero derivate dal trovarsi il corpo elettorale amministrativo inferiore molto di numero a quello politico.

La terza, che presentasse al più presto possibile la legge sulle incompatibilità parlamentari.

Queste furono le tre raccomandazioni che io feci in quest'Aula e che risultano dalla stampa ufficiale. Dissi però, è verissimo, che né io né nessun altro poteva negare al Governo il diritto, anzi aggiunti il dovere, di dirigere e guidare, secondo gli interessi del paese e dei principi che il Governo professa ed ha obbligo di difendere, le elezioni politiche. Ma se l'onorevole mio amico Finali vuol por mente locale, rammenterà aver io detto: « ho fiducia che il Ministro dell'Interno saprà e vorrà applicare questa legge nella sua integrità, e realtà, e la lascerà svilupparsi in

modo che da essa sorga la vera e sincera espressione della volontà nazionale ». Ed a conferma delle mie parole, che non ammettono dubbio alcuno, aggiunti e narrai un fatto mio proprio per stigmatizzare l'eccessiva ingerenza del Governo in questa questione. Dunque ingerenza giusta, legittima a forma della legge; nulla, assolutamente nulla al di là di ciò che la giustizia e il diritto accordano al Governo.

E in questo solo senso è che devono interpretarsi le mie parole.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, prima è iscritto il signor Senatore Lampertico, il quale ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Dirò brevi parole. Quanto all'emendamento proposto dal Senatore Cannizzaro, con nobili parole ha esposto le nobili ragioni che l'avevano indotto a metterlo innanzi nell'Ufficio Centrale. Poichè egli non lo ripropone al Senato, avendo io già nella tornata di ieri giustificate le ragioni per cui insieme ad altri Colleghi non ci siamo indotti ad accoglierlo, mi parrebbe del tutto indiscreto di combatterlo nuovamente. Solamente mi compiaccio, che colla sua lealtà l'onorevole Senatore Cannizzaro abbia accennato lui stesso la principalissima difficoltà per cui non abbiamo potuto accogliere la sua proposta; e che cioè non ci sarebbe stato arbitrio quanto al numero dei collegi, ma si sarebbe assai accresciuto lo arbitrio della Commissione, quanto alla *composizione* dei collegi. Quanto alla dichiarazione del Governo sull'uso della facoltà riservata dalla legge col parere della Commissione parlamentare, insieme ad altri Colleghi dell'Ufficio Centrale, noi, favorevoli a dare corso alla legge così come è, siamo molto meno discreti di quello che sia l'onorev. nostro Collega ed amico il Senatore Cannizzaro. Ed in questo invece abbiamo già anticipato fin dalla tornata di ieri il desiderio, oggi espresso dall'onorev. Finali.

La *distribuzione del diritto elettorale*, in quel punto della Relazione non poteva riferirsi evidentemente se non alla costituzione del collegio, e l'Ufficio Centrale, almeno i più dell'Ufficio Centrale, intendono che il numero dei Deputati per provincia non possa essere alterato.

Può bensì essere alterato il numero dei collegi, nei limiti però che sono nella legge stessa determinati.

Forse sarebbe stato più chiaro che quel capoverso dell'articolo, ove si stabilisce che il numero dei collegi delle provincie non può essere alterato se non in quelle provincie a cui sono assegnati più di 7 deputati, venisse dopo il capoverso il quale stabilisce il numero dei collegi a 5 Deputati.

E d'altra parte la disposizione di questo capoverso ha una ragione insita proprio nella natura delle cose, una volta che non possono essere istituiti nuovi collegi a due deputati.

L'articolo va preso in tutta la sua interezza, e una disposizione va messa in armonia colle altre.

Questo già ci affida che nella legge stessa vi sia una norma, la quale possa condurre il Governo ad usare con ogni possibile discrezione delle facoltà che gli sono riservate.

Tuttavia, siccome in materia di circoscrizioni elettorali, il dare facoltà al Governo è sempre cosa assai delicata, l'Ufficio Centrale si associa al desiderio dell'onorevole Senatore Finali nel pregare il Ministro Guardasigilli, il quale oggi rappresenta il Governo nella discussione di questa legge, non solo di rinnovare le dichiarazioni fatte dal Ministro dell'Interno all'Ufficio Centrale, ma anche di bene chiarirle, di bene determinarle.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. L'onorevole Senatore Finali ha mosso due dubbi. Al primo, il quale riguarda strettamente l'uso che il Ministero potrà fare delle facoltà che gli sarebbero conferite con questo articolo di legge, risponderà l'onorevole Ministro; ed io certamente non presumo di entrare in questo campo che è a lui esclusivamente riservato.

Un altro dubbio ha mosso l'onorevole Finali, e mi pare che, movendolo oggi, abbia ripetuto un'idea espressa ieri.

Esso teme che nelle facoltà che verrebbero attribuite al Ministero, si possa ritenere compresa anche quella di levare Deputati da alcune provincie per aggiungerli al numero dei Deputati assegnato nella tabella ad altre provincie.

Egli ha creduto di poter trovare le ragioni di questo dubbio nell'interpretazione del comma dell'articolo che comincia colle parole: « Non potrà essere alterato, ecc., ecc. » Esso lo lesse,

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1882

levandovi le due negative, e quindi lo lesse in questo modo: « Potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali sono assegnati più di sette deputati ». E conchiuse, se non erro, con queste parole: credo si possa dubitare che al Ministro abbia a competere la facoltà di distribuire diversamente il numero dei Deputati in ciascuna provincia.

Se il senso delle sue parole è precisamente questo, che tema possano essere levati dei Deputati da qualche provincia per essere aggiunti al numero dei Deputati di un'altra provincia, pregherei l'onorevole Senatore Finali a considerare che questo suo dubbio rimarrebbe completamente eliminato dal testo della legge e precisamente dal testo del comma che precede quello sul quale egli ha basato il suo ragionamento.

In fatti questo comma dice: « Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi ecc., introdurrà nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e dentro i confini di ciascuna provincia, quelle correzioni che crederà indispensabili ».

Dunque la legge precluderebbe completamente, letteralmente la via al Ministro di poter fare tali modificazioni, le quali, nel mentre diminuiscono il numero dei Deputati di una provincia, aumentino il numero dei Deputati di un'altra, perchè ciò facendo, uscirebbe dai confini di ciascuna provincia, perchè ogni singola modificazione porterebbe la modificazione del numero dei Deputati attribuiti a due provincie.

Che se invece l'onorevole Finali avesse voluto intendere, che dubitava si possa dal Ministero distribuire il numero dei Deputati, diversamente da ciò che è stabilito nella tabella per ogni singola provincia, senza toccarne un'altra, allora naturalmente si dovrebbe rispondere affermativamente perchè è questa appunto la facoltà che sarebbe al Ministero concessa coll'articolo in esame, sempre che però rispetti le limitazioni che dall'articolo stesso sono poste, fra cui questa, che non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di 7 Deputati.

È naturale dunque, che, stando nell'ambito di ciascuna provincia, e quando a questa è assegnato un numero di Deputati superiore a 7, il Ministero può usare della facoltà che gli sa-

rebbe attribuita da questo articolo, sempre inteso nei limiti dell'articolo medesimo.

Ma io, se non ho male compreso, ritengo che il dubbio dell'onorevole Finali sia stato quello da me contemplato nel principio del mio brevissimo discorso, cioè che si possa interpretare l'articolo nel senso che attribuisca facoltà al Ministero di togliere alcuni Deputati da una provincia per portarli nell'altra, aumentandoli di numero, ed in tale caso, mi par certo che il suo dubbio non ha ragione di essere.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. Mi duole che non sia presente l'onorevole Senatore Cannizzaro, poichè ho il dovere di rivolgermi in primo luogo a lui, il quale è stato non solo assai cortese e benevolo verso di me, ma verso il Governo tanto deferente che...

(*Entra nell'Aula il Senatore Cannizzaro*).

Essendo ora presente l'onorevole Senatore Cannizzaro, ricomincio le mie parole, perchè erano al suo indirizzo. Io dicevo adunque che, siccome egli è stato non solo sommamente cortese e benevolo verso di me, ma infinitamente deferente verso il Governo col dichiarare che non avrebbe mantenuto il proprio emendamento ove il Governo avesse dichiarato di non poterlo accettare, mi è tanto più doloroso a così grande cortesia e deferenza dover rispondere con un rifiuto, col dichiarare, cioè, di non poter accettare l'emendamento medesimo. A spiegare questo rifiuto mi basta richiamare quelle ragioni che ho esposte ieri; poichè, sebbene l'on. Senatore Cannizzaro dica che l'emendamento ch'egli intenderebbe di proporre non avrebbe la medesima portata dell'altro respinto ieri, certo è che accettando l'emendamento Cannizzaro si dovrebbe riproporre alla Camera qualche cosa che essa ha già intrinsecamente respinto, poichè in ogni modo andrebbe sempre al di là di quei limiti che essa ha dimostrato evidentemente di non voler oltrepassare.

Ma se mi trattengo dal soddisfare questo desiderio dell'onorevole Cannizzaro, oggi ne ho anche un'altra ragione; ed è che mi sembra d'interpretare in tal guisa il voto della gran maggioranza del Senato che si è manifestato nella votazione di ieri. Pensando allo slancio compatto di questa votazione, per la necessità

d'esservi coerenti credo sia proprio il caso di dire: *et nunc ratio est quod impetus ante fuit.*

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha detto che ove si fosse esteso il voto limitato oltre che nei collegi a cinque Deputati, anche nei collegi a quattro, la rappresentanza delle minoranze sarebbe stata *più equamente distribuita*, o, come meglio potrebbesi dire, *più uniformemente distribuita* su tutta la superficie dello Stato. Ora, l'onorevole Senatore Cannizzaro mi permetta a questo riguardo di dire con gli antichi argomentatori: *nego majorem.* Infatti, io punto non consento che, ove si ammettesse il voto limitato oltre che nei collegi a cinque anche nei collegi a quattro Deputati, la rappresentanza delle minoranze sarebbe distribuita con maggiore uniformità nelle varie parti dello Stato. È ciò che io cercai di dimostrare anche alla Camera elettiva, ed a prova di quanto sostengo non ho che a rileggere le parole da me pronunciate in quel recinto, poichè vi sono esposte le cifre che lo dimostrano.

Io diceva adunque alla Camera dei Deputati: « Ed ora, come ho accennato, intendo di mostrare all'onorevole mio amico Genala che il rapporto resta presso a poco lo stesso anche quando si ammetta la rappresentanza delle minoranze non solo nei collegi a cinque, ma anche nei collegi a quattro Deputati ». Nell'Italia vi sono 20 collegi da cinque e da quattro il che dà per le minoranze il 10 92 per cento. Nell'Italia centrale contansi 22 di questi collegi, e quindi si ha il 18 37 per cento; e nell'Italia meridionale se ne annoverano 31, e così il 15 27 per cento a prò della minoranza. In conseguenza, i rapporti percentuali, ammessa la rappresentanza delle minoranze nei 73 collegi da quattro e da cinque Deputati, invece che nei 33 da cinque variano ben poco.

Ma io mi permetto di sottoporre all'onorevole Senatore Cannizzaro un'altra osservazione, in forza della quale dovrà egli stesso, nella sua saggezza, convenire che non si potrebbe estendere a questi 52 collegi la rappresentanza della minoranza. Questa osservazione sta in ciò che ove si volesse introdurre in 52 collegi tale rappresentanza, converrebbe andare contro quelle norme generali, norme topografiche, demografiche, norme di tradizioni, di abitudini, di circoscrizioni amministrative e giudiziarie, che devono essenzialmente presie-

dere alla formazione delle circoscrizioni elettorali. È certo infatti che è la rappresentanza delle minoranze che deve adattarsi alle circoscrizioni e non già circoscrizioni che devono essere fatte esclusivamente per servire alla rappresentanza delle minoranze: altrimenti costringeremmo le circoscrizioni alle più viziose ed artificiali combinazioni. Pigliamo un esempio. Ove si volesse una distribuzione uniforme, la prima cosa da farsi sarebbe di applicare il voto limitato nel Veneto, che è la regione più ampia la quale ne è priva.

Ora, potremmo estendere razionalmente nel Veneto il voto limitato?

Io non lo credo, anche quando avessimo quelle facoltà che vorrebbe al Governo attribuire l'onorevole Senatore Cannizzaro. Imperocchè nel Veneto, ad eccezione di una, si hanno tutte provincie a sei od a sette Deputati, dove quindi non si potrebbero formare collegi a cinque, neppure colle facoltà che sarebbero consentite dall'emendamento dell'onorevole Cannizzaro.

Quale sarebbe la sola provincia del Veneto, ove si potrebbe introdurre un collegio a cinque e quindi il voto limitato? La provincia di Udine, perchè ha 9 Deputati. In essa, perciò, a termini delle facoltà che sarebbero concesse al Governo si potrebbe formare un collegio a 5 ed uno a 4; mentre nella tabella approvata dalla Camera quella provincia è divisa in 3 collegi a 3.

Ora, sarebbe giovevole e razionale portare nella provincia di Udine questa modificazione, per avere la rappresentanza delle minoranze, costituendo in essa un collegio a cinque ed uno a quattro?

Io mi appello a quanti si trovano in questo recinto, e conoscono quella provincia; e tutti dovranno dire che i collegi al di quà del Tagliamento, per topografia, per demografia, per tradizioni, per relazioni, per interessi, per costumi, per lo stesso dialetto, formano un ente assolutamente distinto, sicchè è indiscutibilmente razionale, se vogliamo basare le circoscrizioni sopra affinità naturali, che formino un collegio a sè. Altrimenti, per mania di uniformità, andremmo veramente a ritroso del fine per cui sono fatte le circoscrizioni elettorali.

L'onorevole Cannizzaro mi diceva pure che, ristretto a 33 o 38 collegi, il voto limitato non

potrà fare buona prova; ma anche in questa parte duolmi che la mia opinione sia affatto diversa dalla sua.

Per me non è dalla applicazione in maggiore o minor numero di collegi che si potranno dedurre i benefici effetti del voto limitato.

Questi effetti benefici del voto limitato si renderanno manifesti quando si vedranno i collegi, ov'esso sarà attivato, dar modo a minoranze forti e numerose, di farsi rappresentare in Parlamento, e si vedrà che forse in altre provincie, queste minoranze, per quanto forti, numerose, durevoli, e quindi ben degne di far udire i propri voti in Parlamento, resteranno una legislatura dopo l'altra inesorabilmente escluse.

Allora questo confronto, tutto favorevole ai collegi a voto limitato, frutterà anche per gli altri collegi.

Ciò posto, io devo venir a parlare del modo con cui il Ministero interpreta le facoltà che gli furono concesse dalla Camera elettiva. E ciò mi richiama ad un'osservazione preliminare, che è stata fatta dall'onorevole mio amico Finali, il quale diceva: Come non avete voi rilevato alcune parole del vostro amico Cencelli, il quale vi spronava a dirigere, a governare le elezioni? Col vostro silenzio quasi ammettete di dovere e volere nelle elezioni medesime, esercitare questa influenza direttiva!

L'on. Finali, però, soggiungeva sperare che io, memore de' nostri anni giovanili, non seguirei questa via.

Ora l'onorevole Cencelli ha spiegato in quale senso intende le sue parole. Epperò io spero che saranno dileguate le preoccupazioni a questo riguardo espresse dall'onorevole Finali.

E sono pur certo che l'onorevole Finali mi consentirà non essere soltanto ne' miei anni giovanili che io ho creduto che il Governo non debba, come tale, avere ingerenza nelle elezioni, poichè ho la coscienza non solo di aver sempre professato questi principî ma di averli altresì applicati anche in qualità di Ministro dell'Interno. Per lo meno questa giustizia mi fu resa anche dai miei più accaniti avversari politici: la giustizia, cioè, di aver serbato la più assoluta neutralità nelle lotte elettorali.

Senatore FINALI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.*

Vengo ora a rispondere categoricamente circa

i poteri attribuiti al Governo cogli articoli in discussione.

Mi preme anzitutto di ricordare al Senato una circostanza, che risulta anche dagli atti ufficiali dell'altro ramo del Parlamento, cioè: la circostanza, che il Governo non ha chiesti questi poteri, ma ha fatto ogni sua possa per schermirsene; appunto per ciò che è stato benissimo detto da uno degli onorevoli preopinanti, cioè che non solo l'abuso, ma anche l'uso di questi poteri può dar luogo a sospetti; tanto che quando si modificherà una circoscrizione, sia pure per recare quella tale maggiore eguaglianza od uniformità nella rappresentanza delle minoranze, che il Parlamento possibilmente desidera, sia pure per soddisfare a giustificate petizioni, sia pure per soddisfare a necessità topografiche o demografiche, si potrà supporre che invece siasi modificata per artificio elettorale. Quindi il Governo, presso la Commissione della Camera, ove col Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno intervenni io pure, ripeté costantemente il *transeat a me calix iste*. Ma allorchè apparve evidente che da molte parti della Camera si desideravano e si credevano necessarie alcune modificazioni alla presentata tabella, e nello stesso tempo si vide che la Camera elettiva non credeva opportuno di affrontare una discussione intorno alla tabella stessa, discussione necessariamente minuziosa, spinosa, irritante, mentre d'altronde la maggior parte dei Deputati non sarebbe stata competente a portare fondato giudizio su paesi lontani, allorchè, dicevo, apparve evidente che la Camera alla sua volta non voleva inghiottire il calice amaro, abbiamo dovuto deciderci a consentire di inghiottirlo noi stessi.

Ciò premesso, io dirò nel modo più schietto come precisamente intenda queste facoltà, come creda si debbanò esercitare; farò a tale riguardo quelle dichiarazioni che da una parte mi vengono imposte dal bisogno di non venire meno al mandato conferitoci dalla Camera ed alla intelligenza che a questa facoltà la Camera stessa voleva dare, e d'altra parte possano, come spero, soddisfare alle esigenze esposte dal Senatore Finali, da alcuni membri dell'Ufficio Centrale, nonchè da altri Senatori.

Noi avevamo innanzi alla Camera rispetto a queste circoscrizioni una serie di emendamenti, sui quali si sarebbe dovuto deliberare; fu per

evitare una lunghissima discussione intorno ad essi che la Camera deliberò la nomina di una Commissione composta di uomini competenti dei due rami del Parlamento affinché in seguito al parere della medesima, il Governo, tenendo conto di quegli emendamenti, provvedesse egli stesso, trattandosi di materia sulla quale, meglio che in numerosa assemblea, si discute fra pochi al tavolino.

Perciò io credo che essenzialmente sopra quegli emendamenti, anche per debito di lealtà verso la Camera, la Commissione che sarà nominata ed il Governo, debbano rivolgere la propria attenzione. Ma appunto perciò, ed inoltre perchè innanzi alla Camera trovavansi emendamenti che sarebbero stati contrari alle norme regolatrici della circoscrizione, alle predette facoltà si vollero segnare determinati e precisi confini.

Si dichiarò innanzi tutto non essere data facoltà al Governo di introdurre collegi a due Deputati. E questo, perchè? Perchè fra i tanti emendamenti relativi a tale materia ve n'erano alcuni che miravano a quell'intento contro una delle prime norme assunte per base delle circoscrizioni. Fra tali emendamenti ne ricorderò uno col quale proponevasi che la provincia di Girgenti, la quale ha sei Deputati ed è divisa quindi in due collegi, da tre fosse divisa pure in due collegi, ma uno da quattro e l'altro da due Deputati.

Quindi, collo stabilire non si ammettano altri collegi a due Deputati, un certo numero di emendamenti fu preliminarmente messo fuori di discussione. Ma nel medesimo tempo v'erano altri emendamenti i quali potevano essere assecondati senza venir meno alle basi della circoscrizione, poichè con essi proponeansi collegi che non avrebbero meno di tre nè più di cinque Deputati. Si aggiunse, in conseguenza, quel comma il quale formò argomento dei dubbi dell'onorevole Finali, e che dice: « Non potrà essere alterato il numero dei collegi in quelle provincie alle quali non sono assegnati più di 7 Deputati ».

Anche questo, evidentemente, è un altro limite, nè so proprio come possa essere interpretato altrimenti che quale un secondo limite. Imperocchè per esso non è che nelle provincie le quali hanno più di sette Deputati che l'azione del Governo potrà essere esercitata.

Io poi recisamente dichiaro che intendo assolutamente esclusa da queste facoltà quella di modificare in verun modo il numero dei Deputati assegnato a qualsiasi provincia.

Era stata inoltre suscitata la questione della rappresentanza delle minoranze, riguardo alla quale, per soddisfare le mozioni di alcuno, venne manifestato il pensiero di esaminare se tale rappresentanza potesse essere almeno distribuita con maggiore uniformità nelle varie regioni del Regno.

Noi accettammo la proposta di studiare se qualche cosa si potesse fare anche in questo senso; ed accettammo di procedere a tale esame tanto più volentieri, dappoichè fra gli emendamenti che erano stati presentati alla Camera elettiva se ne trovava qualcuno che si prestava al duplice scopo, e di soddisfare alle condizioni intrinseche di una migliore circoscrizione elettorale, e di distribuire meglio la rappresentanza delle minoranze tra le varie regioni. Per esempio, eravi la provincia di Lecce alla quale spettano 9 Deputati. Essa, nel primitivo progetto ministeriale, era stata divisa in 2 collegi uno da 5 e l'altro da 4 Deputati. La Commissione della Camera elettiva, dietro alcune petizioni pervenutele, aveva invece formato della provincia di Lecce tre collegi elettorali da 3 Deputati. Durante la discussione che ebbe luogo alla Camera fu presentato un emendamento firmato, parmi, da quasi tutti i Deputati di quella provincia con cui chiedevasi che si desse la preferenza al primitivo progetto ministeriale. Se ciò si facesse perchè tale divisione della provincia si ravvisasse in sè stessa più razionale, certo si otterrebbe anche lo scopo vagheggiato da molti di dare la rappresentanza delle minoranze a paesi che non l'hanno. Infatti, mentre nelle Puglie, come risulta dalla Relazione dell'on. Lampertico, non havvi, secondo la tabella annessa al progetto di legge, alcun collegio da cinque Deputati in cui si trovi quindi applicata la rappresentanza delle minoranze, coll'emendamento sovrindicato anche quella regione ne verrebbe dotata.

E, poichè mi trovo a parlare di circoscrizioni, non credo inutile che il Senato conosca anche la genesi di quei due numeri 33 e 38, che sono stati prestabiliti come limite minimo e massimo dei collegi da cinque Deputati.

La origine, la ragione di questi due numeri

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1882

consiste in ciò, che nel disegno ministeriale i collegi da 5 erano 38, e nel disegno della Commissione essi erano diventati 33. E ciò perchè, in forza delle deliberazioni prese dalla Commissione della Camera elettiva, i collegi del Regno, i quali nel progetto Ministeriale erano 131, nel progetto della Commissione diventarono 135; si formarono quindi parecchi collegi più piccoli e si diminuirono conseguentemente i collegi da 5, nei quali è applicata la rappresentanza delle minoranze. Ora, siccome molti proponevano alla Camera, in via di emendamento, che si tornasse al progetto Ministeriale, così, dovendosi esaminare se sia il caso di preferire per ciascuna provincia quest'ultimo, è stato necessario lasciar libero il campo a dare al medesimo la preferenza; il che non si potrebbe, per quanto ho detto, se non si avesse la facoltà di portare i collegi da 5 Deputati al numero di 38. Queste osservazioni mi conducono a rispondere alla interrogazione con cui si chiese al Governo se intenda mantenere intatti i 33 collegi cui sono ora attribuiti 5 Deputati. Dopo quello che ho detto precedentemente, io spero che tutti ammetteranno come sia impossibile impegnarsi a ciò.

Dirò anzi di più; vi erano alcune varianti che modificavano la formazione della circoscrizione d'alcuni dei predetti 33 collegi, le quali erano state già deliberate dalla stessa Commissione della Camera elettiva. Tale è il caso della circoscrizione elettorale della provincia di Avellino. Per essa, in un ultimo esame fatto dalla Commissione parlamentare, dopo che le tabelle annesse al disegno di legge erano già stampate, alla circoscrizione annessa al disegno di legge che avete sotto gli occhi - in forza della quale la provincia di Avellino è divisa in due collegi, l'uno a 5, l'altro a 3 Deputati - sostituivasi un'altra circoscrizione con cui formavansi 2 collegi da 4 Deputati ciascuno. Tale proposta era già presentata alla Camera come proposta della Commissione, e trattavasi quindi di una mera correzione da tutti assentita e fuori di controversia. Che se questo cambiamento non fu introdotto nella tabella, fu solo perchè, dal momento che la relativa facoltà davasi al Governo, si reputò superfluo aprire il varco nella Camera a simili modificazioni, sia pure in via di semplice correzione.

Ma dalle cose esposte vedesi tuttavia che,

giusta gli impegni presi, per uno dei 33 collegi dei quali si è parlato, deve già farsi una mutazione e ciò per mantenere quello schema di tabella della Commissione della Camera elettiva, che dev'essere la base degli studi del Governo e con esso della Commissione da eleggersi. Per questa ragione io diceva di non potere, per debito di rispetto alle intelligenze prese, agli impegni assunti avanti la Camera dei Deputati, dichiarare che nei 33 collegi preindicati non saranno introdotte modificazioni.

Inoltre io vi confesso che non avrei creduto che in Senato si sollevassero difficoltà su questo punto; credevo piuttosto che potessero sorgere nell'altro ramo del Parlamento, ove i deputati sono sì dappresso e si personalmente interessati al modo di circoscrizione, ch'era presumibile non volessero abbandonarsi all'ignoto.

Ma quando non fece difficoltà la Camera in materia che la riguarda così direttamente ed intimamente, non comprenderei come più geloso potesse mostrarsi a questo proposito il Senato.

Del resto, in quale modo può ottenersi la distribuzione più uniforme della rappresentanza delle minoranze, e può quindi in questa parte adempirsi il mandato al Governo conferito dalla presente legge?

Può adempirsi, o col togliere da una parte ed aggiungere dall'altra, nel qual caso si potrebbe fare in modo da non alterare il numero complessivo di 135 collegi; o col rispettare e lasciare intatti i 33 collegi a 5 Deputati che sono proposti nella tabella, ma allora, è evidente che il numero complessivo dei collegi del Regno dev'essere diminuito.

Infatti, volendo mantenere immutato il numero dei detti collegi a 5 Deputati, se noi, per esempio, nella provincia di Lecce, dove sono oggi proposti 3 collegi, ne formiamo 2, uno da 5 e l'altro da 4, i collegi del Regno non sono più 135, ma 134; nel qual caso sarebbe mestieri valersi di quella facoltà di coordinamento della legge alla quale, come dice la Relazione dell'onorevole Lampertico, accennò il mio collega Ministro dell'Interno, quando fece analoghe dichiarazioni nel seno dell'Ufficio Centrale.

Nondimeno, fatte queste avvertenze ed espressi nettamente e francamente quali erano gli inten-

dimenti della Camera dei Deputati, io torno a dichiarare, in conformità a quanto dissi in principio del mio discorso, che il Governo intende di valersi delle facoltà accordategli non solo nei limiti rigorosi stabiliti dagli articoli che ci stanno sott'occhio, ma inoltre colla maggiore parsimonia, colla maggiore circospezione compatibile cogli scopi che si vogliono raggiunti. Coll'usare questa cauta sobrietà noi sentiamo di venir grandemente a scemare la nostra responsabilità, il che è un grandissimo, incontrastabile vantaggio per il Ministero.

Io spero quindi che modificazioni veramente essenziali non saranno introdotte nelle circoscrizioni, e ciò dico naturalmente senza intendere di pregiudicare l'opera della Commissione, composta di Deputati e di Senatori, che verrà nominata appena promulgata la presente legge.

Il Ministero cercherà dunque che vengano corrette, ove sia necessario, sotto l'aspetto topografico e demografico, le circoscrizioni; cercherà che sia distribuita con maggior uniformità, da regione regione, la rappresentanza delle minoranze, ma procurerà di tenere questi cambiamenti nei più ristretti limiti possibili.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Finali.

Senatore FINALI. Se ho ricordato i sentimenti politici della nostra giovinezza, non ho avuto alcuna intenzione, neppure per ombra, di muovere rimprovero all'onorevole Ministro; ma l'ho fatto soltanto, perchè fu in quel tempo, che la molta consuetudine personale e parlamentare mi permise di conoscerli e di apprezzarli.

In quanto ai dubbi che io aveva manifestato, egli ha dato due risposte, la prima delle quali pienamente mi rassicura. Quanto alla seconda, piglio atto delle sue dichiarazioni, cioè che il Governo userà con parsimonia, e nei limiti della stretta necessità, delle facoltà concesse gli.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Comprendo benissimo che la Commissione parlamentare, la quale deve fare le proposte, non è che una Commissione consultiva. Comprendo pure, come il Ministro Guardasigilli — come già non ha potuto il Ministro dell'Interno — non possa egli pure oggi prendere dinnanzi al Senato impegno propriamente preciso e determinato in ogni sua parte, su questo argomento; egli è

perciò che mi contento di prendere atto io pure — e credo anche in nome dei miei colleghi — della dichiarazione che ha fatto il Ministro Guardasigilli, che cioè il Governo userà di questa facoltà nei più stretti limiti possibili e colla maggiore parsimonia.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ho prestato la più grande attenzione alle dichiarazioni dell'onorevole Guardasigilli, come ne aveva prestata altra volta alle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio in seno dell'Ufficio Centrale.

Devo osservare innanzi tutto che le dichiarazioni d'oggi sono assai più larghe, di quelle che aveva fatte altre volte il Presidente del Consiglio.

Ed aggiungo: oggi che la discussione si fece più ampiamente, ho capito ancora meno il perchè si debba modificare la situazione di questi trentatré collegi.

Secondo il progetto di legge che il Ministero - non parlo del Ministero attuale, ma del Ministero antecedente - aveva presentato nell'altro ramo del Parlamento, i collegi elettorali in Italia dovevano essere 131; la Commissione della Camera - di cui l'on. attuale Guardasigilli era Relatore - li portò a 135. Noi adesso non discutiamo il progetto di legge dove il numero era di 131, studiamo il progetto di legge nel quale i collegi sono 135.

Ora, in quel progetto di legge, che porta il numero dei collegi a 135, si trovano 33 collegi già stabiliti che formano parte della tabella annessa al progetto di legge. Io non so se sopra la situazione di quei trentatré collegi, all'altro ramo del Parlamento siano stati presentati emendamenti tali da render necessaria la nomina di quella Commissione. Ma, come ebbi ieri l'onore di dire al Senato, non dobbiamo confondere la Commissione creata in seguito agli emendamenti di cui parlava l'onorevole Guardasigilli, la quale, ripeto, aveva lo scopo di introdurre nella tabella annessa al progetto di legge, le indispensabili correzioni di circoscrizione. È ciò che viene determinato dal primo comma di questa seconda parte dell'articolo 45.

Gli altri tre commi attribuenti le nuove facoltà furono aggiunti di poi; basta vedere

come sono disposti per averne un argomento di prova.

Ora io, con tutta l'attenzione che ho prestato alle parole dell'on. Guardasigilli, non son giunto a comprendere il perchè egli ritenga necessario che si debbano introdurre delle modificazioni nella situazione di quei trentatrè collegi. Sarà forse per difetto della mia intelligenza, ma non son giunto altresì a comprendere come siasi trovato quel numero 38.

Dirò inoltre che nell'Ufficio Centrale io aveva chiesto del come era stato trovato questo numero 38, al Presidente del Consiglio; egli mi rispose che certi studî erano stati fatti altra volta dalla Commissione dell'interno la quale aveva dimostrato che si potevano comporre facilmente da 33 a 38 collegi a cinque Deputati. Questo numero di 38, dice l'on. Guardasigilli, avrebbe il vantaggio di distribuire più uniformemente (mi pare che sia la sua parola) in Italia questo principio della rappresentanza delle minoranze.

È bensì vero che un momento prima ci ha detto che con 73 collegi, coi collegi cioè a voto limitato a 5 e 4 Deputati, quest'equa distribuzione della rappresentanza delle minoranze non si otteneva.

Io non voglio tediare e far perdere tempo al Senato, dilungandomi su questo argomento; mi sembra però evidente che con 73 si possa ottenere una più equa distribuzione che con 33 o con 38.

Se lo scopo è quello di ottenere maggiore uniformità, e se per raggiungerlo si dovranno scomporre e ricomporre i 33 collegi della tabella, io credo che era nel vero ieri e il giorno avanti, allorquando indicavo al Senato gravi pericoli nella nomina di questa Commissione fornita di attribuzioni così sconfinata.

Ieri il Senato mi ha dato torto nella votazione, ed io oggi mi sento più timido nel sostenere le mie opinioni.

Ma io ritengo ancora che non vi è paese al mondo, il quale abbia dato al Ministro dell'Interno una funzione così illimitata come quella che noi stiamo per dargli oggi.

Anzi per me è tale la ripugnanza per le sconfinata attribuzioni di questa Commissione che, se l'Ufficio Centrale questa mattina non avesse deliberato di non accettare alcun emendamento, io avrei proposto che si togliesse

tutto ciò che è stabilito in questi tre capoversi, lasciando la rappresentanza delle minoranze puramente ai 33 collegi.

Io credo che è minor danno per le istituzioni parlamentari di lasciare la rappresentanza delle minoranze a soli 33 collegi, che estenderla a 38, quando si debba nello stesso tempo introdurre nel sistema una Commissione con poteri *quali li ho descritti*.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non so proprio come meglio riescire a farmi intendere dall'onorevole Senatore Brioschi.

Io dissi già chiaramente quali erano i collegi sui quali si era portata l'attenzione della Camera, e che si potevano modificare.

L'onor. Brioschi disse poi che con 73 collegi si può ottenere una maggiore uniformità che non con 33, ed io gli rispondo che con 73 collegi si può anche aumentare la disformità.

Se questi 73 collegi si concentrano in alcune regioni, è evidente che per tal modo, anziché ottenere una maggiore uniformità, quest'ultima scomparirebbe del tutto.

Senatore GUARNERI. Sarò brevissimo. Fra tutti i poteri che colla presente legge vengono conferiti al Governo, certo il più grave è quello al quale s'è accennato in quest'ultimo momento della discussione, cioè il potere di aumentare i collegi di 5 Deputati da 33 a 38, e di distribuire anco i 33 già fissati nella tabella, giacchè al fondo si tratta di distribuire tra le diverse provincie il diritto di rappresentanza alle minoranze. Però incomincio col dichiarare che riconosco necessario ed indispensabile il concedere al Governo questa facoltà, appunto perchè in questa legge, dando uno sguardo alle tabelle, si vede la anomala distribuzione dei collegi a 5 Deputati nelle varie provincie.

Eccone qualche esempio. Osservate, o Signori, come la provincia di Caserta ha *due* collegi a 5 e uno a 4; quella di Perugia ha *due* collegi eziandio a 5, ma nessuno a 4 e nessuno a 3. La provincia di Potenza ha anche *due* collegi a 5, ma niuno a 4 ed a 3. Firenze, al contrario, non ha manco *un* solo collegio a 5 Deputati, ha invece due collegi a 4 e due collegi a 3; e Genova non ha un collegio a 5, ma uno a 4 e tre a 3 Deputati. E così le città di

Roma e di Palermo non hanno che un solo collegio a 5, mentre Milano ne ha due e Napoli tre. Mi arresto ormai dal citare altre città ed altri esempi.

Si comprende, o Signori, che se i collegi a 5 devono oggi essere l'organo con cui si esplicano le minoranze, bisogna che essi sieno distribuiti con altra ragione da quella che lo sono, permettetemi la frase, in questa infelice tabella.

Le tabelle, quali furono redatte nel progetto primitivo di legge, rispondevano ad altro concetto; mentre oggi esse devono adattarsi ad attuare altro principio, cioè la rappresentanza limitata delle minoranze.

Io riconosco perciò indispensabile che il Governo abbia la facoltà di distribuire un po' meglio i 33 collegi a 5. Sono convinto che vi potrebbe essere altro rimedio a questa cattiva ed anormale distribuzione, cioè un forte aumento dei collegi a 5 Deputati; ma poichè sono persuaso che il Senato approverà il progetto di legge, tale quale è stato proposto, senza alcun altro lieve aumento dei collegi a 5 Deputati, così insisto in questa necessità di una più equa attribuzione tra le diverse città e provincie.

Però avrei su questo tema due preghiere a dirigere all'onor. Guardasigilli.

Egli è uomo di legge, e fu uomo di legge prima di essere Deputato, ed è oggi tra i suoi colleghi Ministro Guardasigilli; e deve comprendere che al di sopra della politica havvi una giustizia. Sicchè sono convinto che egli accetterà le mie due preghiere.

La prima è quella che, giacchè siamo a fare oggi l'esperimento della rappresentanza delle minoranze, lo si faccia, dotando di questo organo i maggiori centri di popolazione ed i maggiori focolari di scienza e di civiltà che noi abbiamo in Italia; ecco la mia prima preghiera.

E sono persuaso che l'onorevole Ministro Guardasigilli sarà il primo a riconoscere e sostenere che la città di Firenze debba avere il diritto di vedere rappresentata la sua minoranza siccome anco la città di Genova; e che del pari la città di Roma debba avere un maggior diritto che non gli sia oggi riconosciuto, con un semplice collegio a 5 Deputati; ed ugualmente quella di Palermo.

In secondo luogo, vivamente raccomando

che tutte le regioni d'Italia abbiano, poco più poco meno, questa facoltà di esprimere il voto loro, anco mercè la rappresentanza delle minoranze, giacchè uno dei vantaggi appunto del principio della rappresentanza proporzionale è quello di far conoscere la distribuzione delle opinioni in tutte le varie regioni del Regno.

Riassumendo quindi le mie due preghiere, concludo che, riconoscendo la necessità di concedere al Governo anco la facoltà di distribuire i collegi a 5 attualmente esistenti nelle tabelle, si abbia desso per norma a ciò tanto il diritto delle grandi città, quanto la distribuzione equa nelle varie regioni d'Italia.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Posso assicurare l'onorevole Senatore Guarnieri che il Governo terrà conto di queste sue raccomandazioni e che, tanto riguardo a Firenze, quanto riguardo a Roma, farà il possibile per trovar modo che i desiderî da lui espressi vengano esauditi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti il primo comma della seconda parte dell'art. 45:

« Non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati ».

Chi intende di approvare questo comma, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Passiamo al comma successivo:

« Il numero dei collegi a 5 Deputati non sarà minore di 33, nè maggiore di 38 ».

(Approvato).

E quindi all'altro:

« Non potranno essere istituiti nuovi collegi a due Deputati ».

(Approvato).

« La Commissione si comporrà di sei Senatori e di sei Deputati eletti dalle rispettive Camere e sarà presieduta dal Ministro dell'Interno ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Approvati così partitamente i vari commi, si rilegge l'intero articolo:

Art. 45. L'elezione dei Deputati è fatta a scru-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1882

tinio di lista nei 135 collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella, annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa.

Ciascun collegio elegge il numero dei Deputati attribuitigli nella tabella medesima.

Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi non più tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurrà nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e dentro i confini di ciascuna provincia, quelle correzioni che crederà indispensabili.

Non potrà essere alterato il numero dei collegi nelle provincie alle quali non sono assegnati più di sette Deputati.

Il numero dei collegi a 5 Deputati non sarà minore di 33, nè maggiore di 38.

Non potranno essere istituiti nuovi collegi a due Deputati.

La Commissione si comporrà di sei Senatori e di sei Deputati eletti dalle rispettive Camere e sarà presieduta dal Ministro dell'Interno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, questo art. 45 si riferisce alla tabella dei collegi, la quale è sottocchi dei signori Senatori.

Domando se il Senato intende che si dia lettura di questa tabella.

Voci. No, no, no.

PRESIDENTE. Trattandosi di un argomento di grave importanza, prego il Senato di dare formalmente i suoi voti sopra il quesito.

Chi intende di dispensare dalla lettura della tabella annessa alla legge, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 45 testè letto nel suo complesso.

Chi intende di approvarlo, è pregato sorgere.

(Approvato).

L'art. 65 è già approvato. Passiamo all'articolo 69.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Art. 69. Sono nulle:

1. Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere, od ha scritto, altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 65;

2. Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'art. 63;

3. Quelle che portano o contengono segni

che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Deputati per i quali l'elettore ha facoltà di votare; in entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Se nella scheda è segnato più volte il nome di uno stesso candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una volta sola.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si passa adesso all'art. 74 del quale si dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Art. 74. Il Presidente dell'Ufficio della prima Sezione, proclama in conformità delle deliberazioni dell'Adunanza dei Presidenti, eletti nel limite del numero dei Deputati assegnati al collegio, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti.

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto per parlare il signor Senatore Brioschi.

Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Non ho chiesto la parola per fare un discorso, ma solamente per rammentare al Senato che io ieri ho proposto sopra questo articolo un emendamento, e mi era riservato di formularlo.

Chi ha sott'occhio l'articolo rileverà testo la formula del mio emendamento, quale ho avuto l'onore di presentarlo alla Presidenza.

Io vorrei che si levassero dall'articolo 74 le ultime parole: *purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti*.

Sarebbero con ciò alla prima votazione eletti Deputati quelli fra i candidati che avessero raccolto maggior numero di voti, qualunque esso sia, anche inferiore ad un ottavo, e verrebbe con ciò ad essere tolto il ballottaggio.

Ho già esposto ieri le ragioni per le quali credo che il ballottaggio debba essere abolito.

Non parlerò più se il Ministro accetta questa modificazione, quantunque mi tenga quasi si-

curo che non l'accetterà. Comunque sia, siccome intendo sostenerla, aspetto di sentire le obiezioni in contrario dei miei onorevoli Colleghi, quelle del Ministro e dell'onorevole Relatore.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.
Nella discussione generale io aveva dichiarato che mi riservava di parlare intorno alle questioni particolari fin da allora sollevate, quando fossero venuti in discussione gli emendamenti che taluno aveva detto di voler presentare.

Ho quindi parlato testè di quello che intendeva proporre l'onorevole Senatore Cannizzaro. Ed ora che un altro ne viene innanzi, quello che tende all'abolizione assoluta del ballottaggio, ne parlerò per dimostrare che tale disposizione sarebbe da una parte la più dannosa, dall'altra, per gli scopi stessi che i proponenti hanno in mira, la più inutile che si possa immaginare. E ne esporrò succintamente le ragioni.

Innanzitutto credo bene cominciare da una osservazione preliminare di molta importanza.

Questo articolo, nella discussione seguita alla Camera dei Deputati, non fu oggetto di alcuna osservazione, di alcuna obiezione da parte di chicchessia; esso venne approvato con accordo spontaneo degli uomini di tutti i partiti, con vera unanimità di consenso.

E poichè si propugna questa abolizione, quasi sia necessaria per la rappresentanza delle minoranze, aggiungerò che nella Camera stessa nessuno de' più ardenti propugnatori della rappresentanza delle minoranze, dei più competenti negli studi attinenti a questa materia ha proposto che venisse abolito il ballottaggio: dirò anzi che il più infaticabile fra gli apostoli del voto proporzionale, uomo dottissimo ed autorevole cui, senza nominarlo, alluse ieri l'onorevole Senatore Lampertico, mentre nella Camera dei Deputati propose molteplici emendamenti per dare più ampia applicazione alla rappresentanza delle minoranze, non si avvisò menomamente di escludere il ballottaggio. Anzi egli fece due proposte assai studiate e complesse, intese ad attuare un metodo di votazione tale da assicurare una larga rappresentanza delle minoranze. E tanto l'una che l'altra

di queste proposte stabiliva espressamente il ballottaggio, lungi dall'escluderlo come vorrebbe ora l'onorevole Senatore Brioschi.

Anzi, non solo in Italia, ma anche fuori, celeberrimi propugnatori dei diritti delle minoranze, nei disegni di legge presentati alle Assemblee del loro paese, ne' procedimenti elettorali che immaginarono e proposero, accolsero il ballottaggio. Ognuno sa che in Francia, colui che sostenne con più convinto ardore, con più infaticabile costanza, la rappresentanza delle minoranze, malgrado la poca fortuna che in quel paese incontrano tali idee, è stato il Pernolet. Ebbene, quando egli era membro dell'Assemblea nazionale, ove, anche nella discussione del 1875, contro il collegio uninominale e per la rappresentanza delle minoranze pronunciò un elaboratissimo e caldissimo discorso, avea presentato, il 26 dicembre 1873, un disegno di legge di propria iniziativa, nel quale proponeva per la rappresentanza delle minoranze un procedimento fondato in parte sopra il sistema del quoziente e in parte su quello delle liste concorrenti; e in questo procedimento il dotto e fervido proporzionalista comprende pure il ballottaggio. « Nel caso, così leggesi nell'articolo 7 della sua proposta, in cui il numero dei Deputati e dei Senatori attribuiti al dipartimento non fosse completato al primo scrutinio, un secondo scrutinio avrà luogo; e questo secondo scrutinio si farà in conformità alla legge che regola attualmente la materia ».

Innanzitutto a voi, o signori Senatori, l'articolo di cui si tratta diede luogo ad un doppio ordine di obiezioni.

Taluno, come l'onorevole mio amico il Senatore Majorana, disse che rinunciando ad esigere la condizione di ottenere, per la riuscita a primo scrutinio, la maggioranza assoluta od almeno un numero di voti non inferiore al quarto degli iscritti, si fa troppo larga parte alle minoranze: tesi questa che è assolutamente agli antipodi di quella sostenuta dall'onorevole Brioschi.

Ma l'onorevole Majorana, non potrà non consentire, che il mantenere il regime della maggioranza assoluta era incompatibile coll'ammissione del voto limitato, e con qualunque sistema di rappresentanza delle minoranze.

La minoranza, appunto perchè tale, non potrebbe mai ottenere la metà più uno dei voti.

Perciò, ove si stabilisse il voto limitato e si richiedesse per la riuscita la maggioranza assoluta, ciò che si darebbe con una mano si toglierebbe coll'altra...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ma non è necessario scendere all'ottavo.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ebbene, pigliamo l'altro limite che, ove non si richiedesse la maggioranza assoluta, vorrebbe l'onorev. Majorana. Egli disse che converrebbe stabilire come minimo non l'ottavo, ma il quarto del numero degli iscritti. Ma lo stabilire il limite, il rapporto del quarto degli iscritti, in ultima analisi, equivale allo stabilire ancora, per altra via, la maggioranza assoluta dei votanti. Imperocchè, siccome recasi in media a votare circa una metà degli elettori iscritti, il quarto degl'iscritti viene ad essere in pratica la metà dei votanti, cosicchè si ricade nella stessa difficoltà di prima.

Ma, indipendentemente da tali considerazioni, le quali hanno relazione colla rappresentanza delle minoranze, ed anche nel caso che il voto limitato non fosse stato introdotto nella legge, parmi evidente che col sistema dello scrutinio di lista, tanto l'esigere la maggioranza assoluta dei votanti quanto l'esigere un rapporto elevato cogli iscritti produrrebbe gravi inconvenienti. Imperocchè è innegabile - e in questo devo convenire con ciò che è stato detto dall'onorev. Brioschi e lo aveva già detto io stesso da un pezzo nella mia Relazione - che con lo scrutinio di lista il ballottaggio mette in movimento una quantità di gente di gran lunga maggiore che nel sistema attuale, sicchè il moltiplicare i ballottaggi sarebbe assai più sconveniente.

Siccome, dato il duplice rapporto, od anche richiesto un solo rapporto, ma molto elevato, col numero degli iscritti, sarebbe ben difficile che in ciascun collegio tutti i candidati riuscissero eletti a primo scrutinio, così i ballottaggi non si ridurrebbero soltanto, come ora avviene, ad un numero di collegi più o meno ristretto. Potrebbe darsi che in ciascuno dei 135 collegi uno almeno dei candidati non conseguisse il numero di voti richiesto, ed allora i ballottaggi farebbero muovere una seconda volta tutti gli elettori del Regno. E cosa avverrebbe poi, secondo ogni probabilità, alla seconda votazione? Che accorrerebbe all'urna un minor numero di elettori che nella prima votazione. Ciò, come risulta dalle

statistiche ufficiali, accade di spesso anche al presente, e tanto più avverrebbe collo scrutinio di lista. Imperocchè con questo metodo elettorale, siccome nella prima votazione sarebbero probabilmente riusciti i candidati che più stavano a cuore agli elettori, questi ultimi avrebbero ben minore interesse di recarsi ad una seconda votazione. E così, mentre il ballottaggio ha per iscopo, in generale, di far sì che l'eletto riunisca un numero maggiore di voti, secondo ogni ragionevole presunzione sarebbe immancabile un risultato diametralmente opposto.

È perciò che quasi tutte le leggi a scrutinio di lista non esigono la maggioranza assoluta, nè un rapporto elevato col numero degli iscritti. Ciò dicasi della legge del Governo provvisorio veneto, della legge per la Costituente romana, e della legge francese del 1849; la quale ultima è specialmente notevole perchè in quell'Assemblea Costituente la questione fu da eminenti uomini ampiamente discussa.

Or bene, ivi pure era stato proposto il sistema della semplice maggioranza relativa fino dal primo scrutinio, escludendo il ballottaggio, come vorrebbe ora l'onorev. Senatore Brioschi, e fu respinto.

Era stato proposto eziandio il duplice rapporto dell'ottavo degli iscritti e del quarto dei votanti, e fu escluso. Era stato infine proposto di discendere dall'ottavo al quinto, ma, per le ragioni espresse dal relatore Billault, fu respinta anche quest'ultima proposta e fu fissato l'ottavo; rapporto che ha quindi il suggello della esperienza, e che tanto più noi eravamo in debito di accettare, dacchè avevamo introdotto la rappresentanza delle minoranze, e dovevamo procurare di rendere non nominale, illusorio, irrisorio, ma reale il loro diritto.

L'onorevole Senatore Majorana osservò, con storica esattezza, che questo rapporto dell'ottavo, il quale era stato ristabilito in Francia dal Governo della difesa nazionale, fu poscia ripudiato per tornare al sistema della maggioranza assoluta. Ora a questo proposito io devo notare - anche perchè ho il debito di giustificare una interruzione che mi permisi al discorso dell'onorevole mio amico Majorana - che questa modificazione con cui si tornò al regime della maggioranza assoluta preluse in Francia alla riattivazione dello scrutinio uninominale, perchè la modificazione medesima fu presentata precisa-

mente dagli stessi uomini politici - il Lefèvre-Pontalis e il Savary - che più tardi, nella discussione del 1875, doveano presentare e far trionfare contro la Commissione e contro il partito liberale l'emendamento che ripristinava lo scrutinio uninominale.

Tutto questo io ho creduto di dover dire, perchè troppo premeami di giustificare le nostre proposte di fronte alle osservazioni messe innanzi dall'onorevole Majorana.

Ma, del resto, l'onorevole Majorana ha pienamente ragione, quando dice che colla disposizione della quale si tratta si fa un larghissimo vantaggio alle minoranze; vantaggio che io credo si esagererebbe in modo assolutamente indebito ed ingiustificabile, si esagererebbe fino all'assurdo, qualora si volesse portare fino al punto di escludere del tutto il ballottaggio.

Quanto a questa eliminazione del ballottaggio devo poi notare che perfino nei paesi, e sono pochissimi, ove ora non esiste, si pensa, come avviene in Inghilterra, di introdurlo. A tal uopo, infatti, nel Parlamento britannico fu in questi ultimi mesi presentato un apposito disegno di legge.

Senatore BRIOSCI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.*

Io sempre dissi che noi reputiamo utile la rappresentanza delle minoranze, ma in quanto si tratti di minoranze abbastanza numerose e forti. Ciò posto, come si può sostenere che sia troppo poco l'accordare rappresentanza a minoranze che raggiungono soltanto l'ottavo del numero degli elettori d'un collegio?

Devo anzi osservare che noi, con questo limite dell'ottavo, abbiamo fatto sì larga parte alla rappresentanza delle minoranze, che essa deve riconoscersi sufficiente non soltanto per la regolare applicazione del voto limitato, soprattutto nei collegi a cinque, ma perfino pel caso che si adottasse il sistema del quoziente, che si adottassero i sistemi rigorosamente proporzionali; e sicchè di questa disposizione, non che i fautori del voto limitato, dovrebbero accontentarsi gli stessi più assoluti proporzionalisti.

Difatti l'ottavo degli iscritti, secondo il corso ordinario delle cose, a quale aliquota dei votanti corrisponde? Siccome, in media, suole andare all'urna - secondo che rilevasi dalle nostre statistiche - circa la metà degli elettori e in nessun caso la frequenza di essi ha mai supe-

rato il 60 per cento, dato anche questo massimo numero d'intervenuti all'urna, il dire l'ottavo degli iscritti, val quanto dire il quinto dei votanti, anzi qualche cosa di meno. Perciò, in un collegio da cinque Deputati bastando, secondo la disposizione della quale si tratta, un quinto dei votanti ad un candidato per riuscire, ne viene che si dà alle minoranze un diritto quale non avrebbero maggiore nemmeno col metodo rigidamente proporzionale. Gli stessi più assoluti proporzionalisti, i quozientisti più dogmatici non potrebbero esigere di più; non potrebbero, cioè, chiedere un seggio per una minoranza in un collegio da cinque, quando questa minoranza non raggiunge il quinto dei votanti, poichè in tal caso essa non avrebbe, ripeto, il diritto di essere rappresentata nemmeno col sistema del quoziente, nemmeno col sistema del più stretto proporzionalismo.

L'abolizione del ballottaggio, e quindi l'incondizionata riuscita di chi a primo scrutinio avesse riunito anche un solo voto, o pochissimi, parmi inconciliabile con quella serietà, con quella forza morale che le elezioni traggono dal numero dei votanti; numero che può essere assottigliato, ad impedire inconvenienti maggiori, ma non fino al punto da far sì che gli eletti, usciti dall'urna quasi per caso, rappresentino una esigua minoranza, in maniera da non poter dirsi per qualsiasi finzione veri rappresentanti del paese. Ci vedremo esposti alle più strane sorprese; ed ove un accidente qualunque, un uragano, una interruzione di comunicazioni trattenesse quasi tutti gli elettori dal voto, a torto l'eletto di forse dieci, di forse un solo elettore su migliaia e migliaia, direbbesi senz'altro, come vorrebbe l'onorevole Brioschi, l'interprete della pubblica opinione.

Del resto, io diceva che rarissimi sono i paesi nei quali il ballottaggio non esiste: infatti, ai pochissimi ricordati dall'on. Senatore Brioschi, io potrei contrapporre una filza di Stati, poichè il ballottaggio è comune a quasi tutte le leggi elettorali. Bastimi ricordare l'Impero Germanico, la Prussia, l'Austria, l'Ungheria, il Belgio, il Portogallo, la Confederazione Elvetica, il Baden, la Francia, la Baviera. Ed anche nelle leggi più larghe a scrutinio di lista è stabilito un numero di voti al disotto del quale nessuno può ritenersi eletto a primo scrutinio. Così la legge del Governo provvisorio veneto esigeva

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1882

il *minimum* di un ventesimo degli elettori iscritti, e per chi non raggiungesse tale numero prescriveva il ballottaggio; così del pari la legge per la Costituente Romana esigeva il *minimum* di 500 voti per omettere il ballottaggio.

Ma vi ha di più; ed è che mentre la disposizione la quale richiede per l'elezione a primo scrutinio l'ottavo, ma l'ottavo degli iscritti soltanto, può togliere quegli inconvenienti cui ho accennato, di gente, cioè, che con pochissimi voti, e quindi senza alcuna autorità, e, per così dire, senza alcuna dignità, vada a sedere fra i rappresentanti della nazione; e quindi non fa che ovviare ad assurdi cui sarebbe colpa non recare rimedio, la disposizione medesima poi non è nemmeno d'alcun ostacolo allo scopo che si propone l'on. Senatore Brioschi, lo scopo, cioè, di evitare i ballottaggi; imperocchè, anche colla condizione dell'ottavo da noi stabilita, non vi saranno quasi più ballottaggi, maggioranze e minoranze, potendo, con tale rapporto proporzionale, far riuscire i propri candidati a primo scrutinio.

E che così sia, è facile dimostrarlo. Io mi sono dato premura di calcolare questa mattina, sulla base della statistica ufficiale delle ultime elezioni, quanti sarebbero stati nelle elezioni medesime i ballottaggi nel caso in cui, per la riuscita a primo scrutinio, invece che essere richiesto il duplice rapporto della metà dei votanti e del terzo degli iscritti, fosse stata in vigore la disposizione che si accontenta dell'ottavo degli iscritti.

Ebbene, mi risultò che su 508 collegi due soli sarebbero stati i ballottaggi! Infatti, dei 508 collegi del Regno, secondo le predette cifre della statistica ufficiale, in due soli, il candidato che al primo scrutinio conseguì maggior numero di voti, non aveva raggiunto l'ottavo degli iscritti; e questi due collegi sono il collegio di Zogno, dove gl'iscritti essendo 958 il primo candidato ebbe 108 voti, cioè 12 meno dell'ottavo che era di 120, ed il sesto collegio di Napoli, dove gl'iscritti essendo 1359, il primo candidato ebbe 166 voti, cioè 4 voti meno dell'ottavo che era di 170.

Aggiungerò anzi che in un altro collegio-solamente, l'ottavo collegio di Napoli, il candidato che ebbe maggiori voti ne conseguì più dell'ottavo, come implicitamente già dissi, ma meno

del settimo degl'iscritti; ma che in tutti i rimanenti collegi il primo candidato riportò non solo più dell'ottavo, ma più del settimo degli elettori iscritti.

Si potrebbe opporre che in questi casi trattavasi di candidati della maggioranza, mentre sono le minoranze in nome delle quali si parla. Ma, senza ripetere il già detto, che cioè quella minoranza che raggiunga anche soltanto il quinto dei votanti, col limite dell'ottavo degli iscritti, farà trionfare il proprio candidato e che una minoranza di numero inferiore non ha alcuna legittima ragione di voler essere rappresentata, aggiungerò di più, per attenermi anche in questa parte soltanto agli ammaestramenti della statistica, che se noi guardiamo pure il risultato ottenuto dai candidati delle minoranze, troviamo che, tranne nei collegi dove non vi era contrasto, anche i candidati che vennero secondi per numero di voti, e perfino i candidati che vennero terzi, riportarono un numero di suffragi superiore all'ottavo degl'iscritti; nel che del resto non vi è nulla da destar stupore, poichè tre ottavi non formano ancora la metà degli elettori, cosicchè quando tre candidati si disputano fortemente il terreno e vi è poca differenza fra l'appoggio dei medesimi, questi risultati sono pienamente naturali.

Nè si potrebbe dire che avverrebbe diversamente collo scrutinio di lista. Imperocchè, da una parte, nulla potrebbe legittimare *a priori* tale conclusione; e perchè poi, dall'altra, uguali risultamenti statistici ci offrono le elezioni fatte a scrutinio di lista. In Francia difatti, nelle elezioni a scrutinio di lista ebbero luogo nel 1848, nessun candidato fu eletto non soltanto con meno dell'ottavo, ma neppure con meno del quinto dei voti degli elettori iscritti. La condizione adunque dell'ottavo degli iscritti fa sì che i ballottaggi siano una straordinarissima eccezione, ma che salvino però le più elementari convenienze, ogniquale volta sia intervenuto alle urne un così esiguo numero di elettori da non potersi dire che chi ebbe per suffragio di essi una poco invidiabile riuscita, possa decentemente rappresentare la Nazione.

Questi sono i motivi che mi sembrano imperiosissimi per far respingere come affatto improvida l'abolizione del ballottaggio.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Sena-

tore Lampertico al quale ha ceduto il turno il signor Senatore Alfieri.

Senatore LAMPERTICO. Scusi, signor Presidente, ma mi pare che sarebbe meglio che ora parlasse il Senatore Brioschi, avendo già chiesto la parola; e io risponderai in seguito, tanto più che parlo nel senso del signor Ministro.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. L'onorevole Ministro ha concluso il suo discorso dicendo che l'emendamento, il quale io ebbi l'onore di proporre, sarebbe *improvvido*; ed ha portato innanzi tre ordini di idee per opporsi all'emendamento stesso.

Dapprima, ha fatto noto al Senato che nell'altro ramo del Parlamento nessuno mosse obiezione sopra questo articolo. Io veramente debbo ogni giorno imparare una cosa nuova dall'onorevole Zanardelli; ma da un altro Zanardelli, non da quello che scriveva la Relazione alla Camera.

Infatti l'onorevole Zanardelli nella Relazione diceva come « nella Commissione...

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Nella Commissione sì, ma non nella Camera.

Senatore BRIOSCHI «..... uomini molto competenti, avevano sostenuto questo concetto; vi fu chi sulla traccia dell'Inghilterra e della Spagna, sostenne assai vivamente l'abolizione del ballottaggio, e conseguentemente l'efficacia della elezione a primo scrutinio qualsiasi il numero degli elettori intervenuti, e dei voti conseguiti dal candidato ».

Mi pare quindi che la mia proposta non sia tanto improvvida, se vi furono nella Commissione uomini autorevoli che la sostennero prima di oggi.

Ma l'onorevole Zanardelli, che nella Commissione non era fra quegli uomini che avevano sostenuta l'abolizione del ballottaggio, era rimasto però così impressionato delle opinioni loro, che, sebbene oggi lo dichiarai *concetto* assolutamente *improvvido*, allora scriveva:

« Ma se la Commissione non volle abolire completamente il ballottaggio togliendolo quindi eziandio in quei casi nei quali esso non può che migliorare le condizioni del voto, fu d'avviso che giovasse di rendere un'eccezione, assicurando in generale la riuscita delle elezioni a prima votazione ».

Io dissi che non mi poteva formare ancora un'idea chiara dell'effetto dello scrutinio di lista sopra il ballottaggio e sopra il grande muoversi di masse di elettori per ripetere il voto. Per l'on. Ministro Guardasigilli invece, come avete udito, è già cosa decisa. Lo scrutinio di lista rende più difficile il ballottaggio.

Vengo ora alla seconda obiezione che l'onorevole Ministro deduce dalle statistiche italiane. E qui dichiaro subito che ha ragione. Ma di quei ragionamenti io gliene fo un altro in senso opposto che dà ragione anche a me, e glielo provo.

Prendiamo la provincia di Ferrara la quale ha 4 collegi. Questi 4 collegi che ora saranno riuniti in uno solo a 4 Deputati, sono: Ferrara I, Ferrara II, Comacchio, Cento.

Ebbene, il numero degli elettori iscritti, secondo le statistiche, era di 4751.

Supponiamo che non fosse allargato il corpo elettorale; il collegio attuale di Ferrara ch'è composto degli antichi 4 collegi avrebbe 4751 elettori. L'ottavo di questo numero è 594, vale a dire che ciascuno di quei candidati per essere eletto dovrebbe avere riportato almeno 594 voti. Ora vediamo il risultato nelle ultime elezioni del 1880.

Questi 4 Deputati nominati in collegi parziali, furono nominati in questo modo: nel 1° collegio con 752 voti, nel 2° con 270, nel 3° con 308, nel 4° con 378; ebbero cioè in tre collegi un numero minore di voti di quell'ottavo degli iscritti.

Supponiamo ora che dei 1708 elettori votanti quelli appartenenti a quegli antichi collegi siensi accordati sopra i tre nomi degli attuali Deputati, ma che il quarto non sia sostenuto che dai votanti in uno degli antichi collegi, è ben chiaro che esso non sarà eletto, anche ottenendo un numero maggiore di voti che nell'ultima elezione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore BRIOSCHI... Un'ultima osservazione.

L'onorevole Zanardelli che (a me piace il dirlo) è colto in questa materia, e vorrei discutesse con me con più calma perchè ci troveremmo così qualche volta d'accordo; disse essere vero che il ballottaggio non esiste in Inghilterra, ma aggiunse che l'Inghilterra sta per introdurlo.

Qui c'è un grosso errore. È vero che 15 o 20 giorni fa tutti i giornali francesi avevano dato notizie di un *bill* che era davanti al Parlamento dei Comuni per ristabilire il ballottaggio.

Mi sono dato la pena di fare le opportune ricerche in proposito; non ho potuto avere il *bill*, perchè il tempo fu troppo breve. Ma se l'onorevole Zanardelli vuole leggere il *Times* del 20 di questo mese vi troverà il sunto della discussione avvenuta intorno a quel *bill* nella Camera dei Comuni la sera del precedente giorno 19.

Il *bill* è intitolato: Spese per le elezioni del Parlamento. Trattasi delle spese assolutamente necessarie in ciascuna elezione, ed il Dilke che domanda la seconda lettura del *bill* dice che in tutti gli altri paesi sono *spese pubbliche*; così in Austria-Ungheria, Francia ed Italia a spese del Governo; in Belgio, Germania, Portogallo, Spagna e Danimarca a carico delle località, il che, egli aggiunge, prova l'universale consenso su questo punto.

In questo stesso *bill* vi ha una seconda clausola la quale non potrei ora riferire nel testo preciso, ma che a un di presso è la seguente:

Se un candidato non ottiene la maggioranza assoluta degli elettori la prima volta, si farà una seconda prova; ed in questa l'elezione avrà luogo a maggioranza relativa.

A prima vista parrebbe che questa clausola nulla abbia di comune collo scopo del *bill*; ed infatti il solo nesso ci è indicato dallo stesso Dilke allorquando osserva che la spesa per questa elezione, quando sia il caso, sarà minima.

Ma ciò che importa, è di esaminare quale fu l'accoglienza fatta a quella clausola dai vari oratori della Camera dei Comuni che sulla medesima presero la parola.

Primo fatto degno di nota, nessuno la appoggiò o la difese.

Udite ora i giudizi dati sopra di essa:

Il signor Gregory la qualifica una *semplice stravaganza*. Il signor Serjent una clausola *inutile e pericolosa*. Il signor Andersen, stima che essa sarebbe una causa di confusione. Si riserva di combatterla in Comitato e spera sarà rigettata in quella sede. Il signor Hibbert che è attualmente uno dei lords della Tesoreria, uno dei Ministri di Sua Maestà, dichiara

riservarsi pure di combatterla in Comitato. Ed il signor Talbot osserva, mi pare a ragione, essere strano che un membro del Governo faccia riserva di tal genere; e rispetto alla clausola aggiunge: che siccome essa trova tanta opposizione da ogni parte, anche da coloro che sostengono la clausola delle spese, sarebbe una perdita di tempo il criticarla. Se fosse cosa seria, verrebbero i Ministri di Sua Maestà a sostenerla.

Ma il discorso più importante in proposito è quello di Fawett, altro dei lords della Tesoreria. Egli difende la prima clausola, e quanto alla seconda vi si oppone colle seguenti parole quasi testuali: *Perchè essa sarebbe inattuabile in un collegio dove vi hanno più deputati da eleggere*.

E siccome egli spera non sia lontano il giorno in cui più collegi attuali dovranno aggregarsi insieme a formarne uno che voti per più d'un Deputato, così la combatte. Potrei citare i nomi dei signori Lewis, Leighton, Davis ed altri, che si oppongono in modo reciso alla seconda parte del *bill*, pel complesso del quale il risultato finale fu:

Votanti in favore della seconda lettura N. 87	
» in contrario » 85	
	—
	Maggioranza . . . N. 2

Fu quindi appena ammessa la seconda lettura; ma probabilmente il *bill* non potrà abordar, puramente per questo fatto della seconda clausola.

Ora veda, onorevole Zanardelli, che io dopo tutto non aveva portato qui una proposta che non avesse appoggio veruno.

Credo di avere dimostrato ieri il grandissimo pericolo che vi può essere in un paese, nel quale si allarga il corpo elettorale nel modo che abbiamo fatto noi colla nuova legge elettorale, di dover chiamare troppo spesso gli elettori all'urna.

Certo che io non posso ora pronunciarmi sugli effetti probabili, sia dell'allargamento del voto, sia dello scrutinio di lista, rispetto al numero maggiore o minore dei ballottaggi; non è possibile, dico, oggi determinare qualche cosa di serio circa le conseguenze di queste riforme; ma quel che è certo (e l'onorevole Zanardelli lo sa meglio di me, perchè lessi ieri le cifre della

sua Relazione), quello che è certo si è che l'Italia fin qui ha dato esempio di ricorrere molto facilmente al ballottaggio: ciò che ci può illuminare facilmente su quello che potrà succedere in avvenire, cioè che di ballottaggi ce ne saranno sempre di molti.

Io insisto adunque nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro Guardasigilli.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io non voglio prolungare la discussione, ma anzi affrettare la votazione. Dirò quindi una sola parola intorno a ciascuno dei tre punti sui quali, evitandone altri veramente decisivi, mi rispose l'onorevole Senatore Brioschi.

Io ricordava benissimo d'aver scritto nella Relazione, che la questione del ballottaggio si era agitata nella Commissione e che l'abolizione ne era stata sostenuta da alcuni dei membri della Commissione medesima. Per ciò appunto io poco fa dissi che *nella Camera* non fu fatta alcuna obiezione a questo articolo e, se vuole, glie ne dirò anche il perchè. Quantunque la questione, secondo che ho detto, fosse stata sollevata nella Commissione, gli stessi oppositori del ballottaggio, quando videro che per riuscire a primo scrutinio, giusta la proposta che noi facevamo, bastava un numero di voti uguale all'ottavo degli iscritti, si acquetarono; sicchè nella Camera votarono pienamente concordi con noi, e non si sognarono nè punto nè poco di chiedere, come fa ora il Senatore Brioschi, l'abolizione del ballottaggio. E ciò perchè quei miei Colleghi della Commissione erano abbastanza equanimi per comprendere che, quando non si richiede per la validità dell'elezione se non l'ottavo degli iscritti, avviene quanto è appunto detto nella Relazione che egli, il Senatore Brioschi, ha letto: che i ballottaggi, cioè, sono rarissimi, e quasi scompaiono, ma che rimangono però in quei soli e pochissimi casi in cui tornano veramente necessari come guarentigia della verità del voto, della serietà dell'elezione.

Vengo all'altro punto, cioè alle cifre che l'onorevole Brioschi ci ha lette e che riguardano le elezioni ultime del collegio di Ferrara. Rispetto a tali cifre mi basta notare che, se esse si riferiscono al primo scrutinio, anzichè al ballottaggio,...

Senatore BRIOSCHI. Non ci fu ballottaggio.

ZANARDELLI. *Ministro di Grazia e Giustizia*.

... i candidati che risultarono eletti devono avere avuto non solo l'ottavo, ma il terzo degli elettori iscritti, poichè per la legge vigente non si riesce che ottenendo il terzo.

Vengo all'incidente su cui volle fermarsi a lungo l'onorevole Brioschi, quantunque a mio credere non ne francasse la spesa: cioè alla proposta legislativa di introdurre il ballottaggio in Inghilterra.

Io non vedo il nesso necessario tra la questione delle spese elettorali e la questione del ballottaggio. E tanto meno lo potrei ammettere in quanto che è bensì vero che nel *bill* del quale si tratta, parlasi delle spese preindicate, ma altre cose attinenti ad elezioni sono pur venute contemporaneamente in trattazione: ad esempio, la sospensione della franchigia a taluni collegi colpevoli di corruzione; nè le leggi inglesi, poi, sogliono risplendere per ordine e semplicità.

Del resto, non mi sorprende punto e non sorprenderà nessuno il fatto esposto dal Senatore Brioschi, cioè che la proposta di introdurre il ballottaggio abbia incontrato viva opposizione in un paese che è tanto strettamente attaccato alle sue tradizioni da aver per impresa il celebre motto: *Nolumus leges Angliae mutare*. Quella rappresentanza delle minoranze di cui pare tanto tenero l'onorevole Brioschi quante volte non fu rigettata dal Parlamento inglese! E non ricorda egli, che crede d'aver provato molto citando alcuni epiteti acerbi d'uomini politici inglesi contro il ballottaggio, i giudizi ben altrimenti acerbi che contro la rappresentanza delle minoranze furono pronunciati da uomini come D'Israeli, Gladstone, Bright? D'altronde non risulta forse dall'esito stesso della votazione riferito dall'onorevole Brioschi che gli epiteti da lui letti hanno convinto ben poco il Parlamento inglese, sebbene si tratti di mutare antiche consuetudini?

Quando avesse pensato quanto ci volle perchè l'Inghilterra abbandonasse nelle elezioni la pratica del voto palese, pel quale si lottò indarno per lunga serie di anni e di lustri, l'onorevole Brioschi non si sarebbe certo fatto forte dell'opposizione che ha trovato colà la proposta d'introdurre nelle elezioni il ballottaggio.

Del resto, per l'Inghilterra una tale proposta costituisce una novità, esige l'abbandono delle

sto tradizioni scolari; mentre per noi, in senso diametralmente opposto, col mantenere il ballottaggio non si fa che rispettare le nostre tradizioni, le nostre consuetudini, le nostre leggi; le quali tanto abbondano anzi in favore del ballottaggio da esigere per l'elezione a primo scrutinio il duplice rapporto della maggioranza assoluta rispetto ai votanti, e del terzo rispetto agli iscritti. Colla nuova legge facciamo già molto, e quasi direi troppo, nel senso di escludere il ballottaggio, poichè eliminiamo la necessità di qualsiasi rapporto col numero dei votanti; e quanto all'altro rapporto, quello cogli elettori iscritti, scendiamo da un terzo all'ottavo.

È mai possibile ed immaginabile che si voglia ancora di più; che si chieda una così assoluta e radicale inversione dei nostri procedimenti, tutto ad un tratto? Senza essere delle proprie tradizioni così gelosamente tenaci com'è l'Inghilterra, contro la pretesa dell'onorevole Brioschi è proprio il caso di ripetere che *in novis constituendis evidens utilitas esse debet ut recedatur ab eo jure quod diu cequum visum est*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Al momento in cui ci troviamo, parmi inopportuno di fare nuovamente una confutazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Brioschi. Bensì mi pare opportuno di porre nettamente, per dire così, l'oggetto su cui deve cadere la risoluzione, esponendo brevemente le ragioni per cui stamattina, essendosi riunito l'Ufficio Centrale, sei dei componenti l'Ufficio medesimo si sono trovati d'accordo nel non accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Brioschi.

Io sarò molto schietto. Anche quando l'onorevole Senatore Brioschi avesse proposto l'emendamento in una forma meno assoluta, non dirò che questo avrebbe risolto la maggioranza dell'Ufficio Centrale ad accettarlo. Proposto poi in un modo così assoluto, parve davvero che non si potesse in verun modo consigliarne l'adozione al Senato.

Non dirò che se ci si presentassero opposizioni che noi trovassimo tali da potersi raccomandare al Senato, noi non le raccomanderemmo, anche quando non fossero sorte prima

nella Camera dei Deputati. Ma qui non ne è il caso.

Gli argomenti i quali sono tratti dalle statistiche, naturalmente si riferiscono ad un corpo elettorale diverso da quello che avremo colla nuova legge, e quindi non mi meraviglio che fino ad un certo punto si possano trarne contraddittorie illazioni, quando si vogliano applicare i numeri che si riferiscono al corpo elettorale quale oggi lo abbiamo, al corpo elettorale diverso che avremo colla nuova legge.

L'emendamento, in quanto sopprime il ballottaggio, si può presentare in qualche maniera specioso. Perchè, si dice, vorrete togliere con una mano quello che date con l'altra? Non volete togliere quel tanto alla rappresentanza delle minoranze che le avete già consentito; nel ballottaggio le minoranze saran sopraffatte sempre.

Che però quel tanto che alla rappresentanza delle minoranze si è dato, si sia voluto dare in effetto, il disegno di legge fa manifesto.

Basta leggere la Relazione a cui si è richiamato l'onorevole Ministro Guardasigilli e lo stesso Senatore Brioschi, per vedere che appunto si è stabilito per la riuscita a primo scrutinio come bastante il solo ottavo degli iscritti per far sì che le minoranze potessero avere il modo di farsi valere. Attualmente per le elezioni si richiede un duplice rapporto, rapporto proporzionale col numero degli iscritti e rapporto proporzionale col numero dei votanti. D'ora in poi si richiede un solo rapporto proporzionale, cioè il rapporto cogli iscritti.

E degli iscritti, attualmente si richiede il terzo, in seguito si richiede l'ottavo. Ciò dimostra, mi pare ad evidenza, che si facilita l'adito alle minoranze di farsi valere fin dalla prima votazione.

Quando poi l'onorevole Senatore Brioschi si accontenta di qualunque maggioranza relativa, anche della maggioranza relativa la più esigua, parmi che con ciò si darebbe luogo ad inconvenienti molto più gravi di quelli che egli teme. Ed infatti, prima di tutto è evidente che noi possiamo esporre i collegi elettorali al pericolo delle sorprese quando basta per riuscire un qualunque numero, anche il più tenue, anche il più esiguo.

Queste sorprese mi pare che diventino sempre più possibili, sempre più facili.

Oltre di che io non so se la dignità, se la verità della rappresentanza nazionale ne guadagnerebbe quando si può essere eletto con un così tenue numero di voti. Non si potrà certo dire che rappresenti veramente l'opinione del paese un Deputato, il quale per qualsiasi congiuntura riuscisse per disposizione di legge che lo favorisce, senza un certo numero di voti che dimostri con lui consenziente tutta una popolazione. Nè credo che la proposta, la quale vien fatta, sarebbe un grande eccitamento perchè gli elettori accorressero all'urna; e non vorrei invece che si cambiasse piuttosto quasi in un invito di starsene a casa.

Il pericolo poi gravissimo della proposta Brioschi, mi pare sia quello di dare eccitamento alle candidature di nessun valore, intendo dire di nessun valore intellettuale, di nessun valore morale.

Quando si può riuscire con pochissimo numero di voti in date congiunture che ci favoriscono, evidentemente si fanno avanti anche coloro che, quando si richiede un certo maggior numero di voti, non si sognerebbero di farsi candidati.

Ma nel momento in cui sentiamo tanto la necessità di togliere, almeno per quanto è da noi, una delle cause, le quali possono concorrere alla volgarità delle elezioni, in verità non mi pare che sia opportuno il dare un incitamento a queste candidature, che altrimenti, quando si richiede un certo numero di voti, non si farebbero innanzi.

Ma m'inganno nel dire che non sono di nessun valore: un valore l'hanno, ed è quello dell'intrigo; perchè anche quando non potessero in nessuna maniera riuscire, queste candidature che si moltiplicassero da ogni parte per la maggiore facilità di riuscire, evidentemente un effetto lo produrrebbero, e sarebbe quello di una maggiore confusione nelle elezioni.

Le minoranze non sono favorite nella seconda votazione, ma sono favorite nella prima.

Non so se si voglia proprio riconoscere il diritto di avere una propria rappresentanza ad una minoranza, la quale non raggiungerà nemmeno l'ottavo degli iscritti.

In verità non si possono fare certe previsioni dell'effetto della nuova legge elettorale; ed io stesso ho posto innanzi dubbi che una delle cause le quali impediscono un grande

concorso di elettori alle urne, sia insita, direi quasi, alla condizione democratica della società moderna.

Però, coll'aver portato il numero sufficiente di voti all'ottavo degli iscritti, sembra, o almeno è questo che dobbiamo augurarci, che le elezioni a prima votazione possano riescire più facili di quello che sarebbe quando si fosse mantenuto il duplice rapporto proporzionale col numero di votanti e degli iscritti, e si fosse mantenuto tanto alto quanto era nella legge anteriore.

Per questa ragione dunque la maggioranza dell'Ufficio Centrale prega il Senato di non accogliere l'emendamento del Senatore Brioschi.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. La rinuzio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Majorana.

Senatore MAJORANA-GALATABIANO. Vi rinuzio anch'io.

PRESIDENTE. Ora si tratta di votare l'emendamento del Senatore Brioschi che consiste nella cancellazione delle ultime parole dell'art. 74, le quali dicono: « purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti ».

Prima che si proceda al voto, debbo avvertire che è pervenuta al banco della Presidenza questa domanda, sottoscritta da più di dieci Senatori.

« I sottoscritti pregano il Presidente del Senato di volere proporre all'Assemblea la votazione per divisione sugli articoli 74 e 75 della legge, nei quali si parla di ballottaggio ».

Benintendi, Magni, Pacchiotti,
Martinengo A.

(Rumori).

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pacchiotti mantiene questa domanda?

Senatore PACCHIOTTI. Io e i miei Colleghi che l'hanno firmata la ritiriamo.

PRESIDENTE. È ritirata. Dunque sull'emendamento del Senatore Brioschi, si voterà per alzata e seduta.

Chi intende di approvare l'emendamento del Senatore Brioschi è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Pongo dunque ai voti l'art. 74, che rileggo:

Art. 74. Il Presidente dell'ufficio della prima Sezione proclama, in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, eletti nel limite del numero dei Deputati assegnati al collegio, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti.

(Approvato).

Si passa all'art. 75.

Art. 75. Se tutti i Deputati assegnati al collegio non sono stati eletti nella prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima Sezione proclama, in conformità alle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, il nome dei candidati che ottennero maggiori voti in numero doppio dei Deputati che rimangono da eleggere; e nel giorno a ciò stabilito dal regio decreto di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive sulla propria scheda:

Quattro nomi nei collegi in cui restano da eleggere cinque Deputati;

Negli altri collegi tanti nomi quanti sono i Deputati che rimangono da eleggere.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 77. Nella seconda votazione gli uffici definitivi costituiti per la prima presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione però l'appello degli elettori comincia alle dieci antimeridiane.

I suffragi non possono cadere che sopra i candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

Si hanno per eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti validamente espressi.

(Approvato).

Art. 80. Quando per qualsiasi causa resti vacante qualche seggio di Deputato, il collegio deve essere convocato nel termine di un mese.

Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione del collegio a quello sta-

bilito per la elezione devono decorrere quindici giorni almeno.

Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel collegio ad eleggere cinque Deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda: negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i Deputati da eleggere.

(Approvato).

Dobbiamo ora mettere ai voti la prima parte, ossia il proemio dell'art. 1° che fu lasciato in sospeso, e che consiste nelle parole ch'io leggo:

Art. 1.

Agli articoli 44, 45, 65, 69, 74, 75, 77, 80 della legge elettorale in data delli 22 gennaio 1882, N. 593, serie 3ª, sono sostituiti i seguenti:

Chi intende di approvare questo proemio dell'art. 1° è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Prima che il Senato proceda alla votazione dell'art. 2 debbo ricordare quanto ebbi già l'onore di dire riguardo ad una petizione.

Pervenne al Senato una petizione di un Comune della Provincia di Palermo nella quale si domanda che il Comune stesso venga staccato dalla circoscrizione elettorale di uno dei collegi di Palermo per essere aggregato ad altro collegio. A me sembra che questa petizione debba essere puramente e semplicemente rinviata alla Commissione di cui oggi tanto si è discusso.

Prego quindi il Presidente di porre a partito questa mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del Senatore Lampertico, cioè che questa petizione debba essere puramente e semplicemente rinviata alla Commissione parlamentare indicata nell'art. 45.

Chi approva che la petizione testè da lui accennata, venga rinviata alla Commissione suddetta, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si legge l'art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare in testo unico la legge elettorale 22 gennaio 1882, N. 593, serie 3^a, colle modificazioni introdotte dalla presente legge.

(Approvato).

Adesso si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dell'intero progetto di legge.

Invito i signori Senatori di accedere alle urne mano mano che saranno chiamati.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

(I Senatori, Segretari, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione sul progetto di legge dello scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche:

Senatori votanti	197
Favorevoli	126
Contrari	71

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom., per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degli impiegati civili;

Aggregazione del Comune di Bargagli al Mandamento di Staglieno;

Aggregazione dei Comuni che costituiscono il Mandamento di Montichiari al distretto notarile di Brescia;

Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni fatte il 13 di-

cembre 1880 all'Ufficio di conservazione delle ipoteche di Messina;

Facoltà al Governo di applicare alcuni Consiglieri alle Corti d'Appello di Catania e Catanzaro;

Aggregazione della borgata Sterpito al Comune di Avigliano in Basilicata;

Cessione al Municipio di Milano di stabili demaniali ed imputazione del relativo prezzo nelle spese di costruzione del gran carcere cellulare;

Estensione ai militari di bassaforza, passati nel personale dei Capi tecnici e Capi operai della Marina, dell'art. 36 della legge 3 dicembre 1878;

Convenzione colla Società delle strade ferrate Sarde per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata da Terranova al Golfo degli Aranci;

Spesa pei lavori necessari all'assetto definitivo delle Cliniche universitarie nell'Ospedale di Sant'Orsola in Bologna;

Disposizioni per la giubilazione degli operai permanenti e dei lavoratori avventizi della Regia Marina;

Riforme occorrenti al Regolamento interno del Senato.

La seduta è sciolta (ore 6 e 1/2).

Errata-corrige.

Alla pagina 2692, riga 7^a, ove leggesi: *l'σταιριτα* si legga invece: *l'εταιρετα*